

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta

n. 1625/81 dell'on. Pranchère alla Commissione Oggetto: Contributo britannico al bilancio comunitario	1
n. 1829/81 dell'on. Prout alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei farmacisti	1
n. 47/82 dell'on. Van Miert alla Commissione Oggetto: Misure di sostegno per il settore della pesca marittima belga	2
n. 54/82 dell'on. Cousté alla Commissione Oggetto: Mercato delle opere d'arte nella Comunità	2
n. 127/82 dell'on. Herman al Consiglio Oggetto: Proposta di regolamento relativo al transito comunitario (COM(80) 354 def.)	3
n. 157/82 dell'on. Jonker alla Commissione Oggetto: Effetti delle misure di limitazione delle importazioni sul debito estero dei paesi in via di sviluppo	3
n. 170/82 dell'on. Cohen al Consiglio Oggetto: Negoziati globali Nord-Sud	4
n. 192/82 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Applicazione in Belgio della direttiva 79/7/CEE relativa alla parità di tratta- mento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale	4
n. 198/82 dell'on. Antoniozzi alla Commissione Oggetto: Accisa sul vino nel Regno Unito	5
n. 271/82 dell'on. Diana alla Commissione Oggetto: Termini per il pagamento delle accise sul consumo della birra e del vino	5
Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 198/82 e n. 271/82	5

(segue)

n. 232/82 dell'on. Penders al Consiglio Oggetto: Presenza del presidente del Consiglio al vertice economico mondiale di Versailles	5
n. 235/82 dell'on. Ewing alla Commissione Oggetto: Variazioni del prezzo del petrolio negli Stati membri	6
n. 262/82 dell'on. Welsh alla Commissione Oggetto: Certificati d'origine richiesti dalle autorità greche	6
n. 272/82 dell'on. Théobald-Paoli alla Commissione Oggetto: Sviluppo della robotica	7
n. 282/82 dell'on. Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Impianti pilota per l'energia dalla biomassa	7
n. 283/82 degli on. Notenboom, Malangré, Croux alla Commissione Oggetto: Problemi dei pendolari dell'Euregio Mosa-Reno	8
n. 288/82 dell'on. Lizin alla Commissione Oggetto: Procedura antidumping nei confronti della Romania	8
n. 300/82 dell'on. Irmer alla Commissione Oggetto: Pericoli per la salute derivanti dal cadmio	9
n. 308/82 dell'on. Pearce alla Commissione Oggetto: La Gran Bretagna e lo SME	10
n. 324/82 dell'on. Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Spoliazione dei beni dei cittadini europei stabiliti oltremare-convenzione ACP-CEE	10
n. 341/82 dell'on. Albers alla Commissione Oggetto: Proiettori fendinebbia posteriori e luci di arresto	10
n. 353/82 dell'on. Pearce alla Commissione Oggetto: Dialogo con i paesi arabi dell'OPEC	11
n. 355/82 dell'on. De Gucht alla Commissione Oggetto: Frazionamento del Belgio	11
n. 356/82 dell'on. De Gucht alla Commissione Oggetto: Unione monetaria	11
n. 357/82 dell'on. De Gucht alla Commissione Oggetto: Frammentazione del Belgio	12
n. 358/82 dell'on. De Gucht alla Commissione Oggetto: Frammentazione del Belgio	12
n. 359/82 dell'on. De Gucht alla Commissione Oggetto: Sovvenzione statale alle miniere di carbon fossile de La Campine	12
n. 360/82 dell'on. De Gucht alla Commissione Oggetto: Regionalizzazione	12
Risposta comune alle interrogazioni scritte dal n. 355/82 al n. 360/82	12
n. 364/82 dell'on. Rogalla alla Commissione Oggetto: Risposte alle interrogazioni scritte	12
n. 368/82 dell'on. Normanton al Consiglio Oggetto: Membri del Consiglio	13

Sommario (segue)

n. 369/82 dell'on. Normanton al Consiglio Oggetto: Membri del Consiglio e del Parlamento	13
Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 368/82 e n. 369/82	13
n. 372/82 dell'on. Quin alla Commissione Oggetto: Indebitamento degli agricoltori e misure atte a porvi rimedio	13
n. 376/82 dell'on. Quin alla Commissione Oggetto: Statistiche regionali e sociali	14
n. 379/82 dell'on. Quin alla Commissione Oggetto: Agricoltura mediterranea e politica strutturale	14
n. 395/82 dell'on. Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Relazioni CEE-Giappone	15
n. 407/82 dell'on. Dury al Consiglio Oggetto: Eventuale ritiro della Groenlandia dalla Comunità	16
n. 414/82 dell'on. Brok alla Commissione Oggetto: Costruzione dell'aeroporto di Point Salines/Grenada	16
n. 423/82 dell'on. Costanzo alla Commissione Oggetto: Aiuto speciale ai giovani coltivatori	17
n. 444/82 dell'on. Moreland alla Commissione Oggetto: Imposte sulle società negli USA	17
n. 447/82 dell'on. Moreland al Consiglio Oggetto: Specchietti retrovisivi dei veicoli a tre ruote	18
n. 452/82 dell'on. Schwartzberg al Consiglio Oggetto: Concorrenza sleale del Giappone	18
n. 460/82 dell'on. Prout alla Commissione Oggetto: Legge per la promozione dell'occupazione della Repubblica federale di Germania	19
n. 461/82 dell'on. Prout alla Commissione Oggetto: Attività delle agenzie di collocamento	19
n. 467/82 dell'on. Capanna alla Commissione Oggetto: Sicurezza per i lavoratori delle centrali elettronucleari	20
n. 470/82 dell'on. Radoux alla Commissione Oggetto: Relazioni tra la CEE e i paesi del blocco orientale	21
n. 471/82 dell'on. Théobald-Paoli alla Commissione Oggetto: Orticoltura mediterranea	21
n. 479/82 dell'on. Habsburg alla Commissione Oggetto: Graduale fusione delle compagnie aeree della Comunità	22
n. 482/82 dell'on. Dury al Consiglio Oggetto: Ricorso da parte degli Stati membri al compromesso di Lussemburgo «diritto di veto»	22
n. 493/82 dell'on. Davern alla Commissione Oggetto: Ponte a Waterford	22
n. 495/82 dell'on. Davern alla Commissione Oggetto: L'esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi e della marina mercantile ...	23

Sommario (segue)

n. 496/82 dell'on. Flanagan alla Commissione	
Oggetto: Spesa pro capite	23
n. 501/82 degli on. Albert e von Wogau alla Commissione	
Oggetto: Spese connesse alla conversione delle monete nella Comunità europea	24
n. 515/82 dell'on. Patterson alla Commissione	
Oggetto: Personale della Commissione	24
n. 516/82 dell'on. Patterson al Consiglio	
Oggetto: Personale del Consiglio	25
n. 523/82 dell'on. Seefeld alla Commissione	
Oggetto: Uso delle luci di posizione in Francia	25
n. 526/82 dell'on. Normanton alla Commissione	
Oggetto: Radio «citizens' band»	26
n. 535/82 dell'on. Pearce alla Commissione	
Oggetto: Aiuti ai paesi in via di sviluppo	26
n. 563/82 dell'on. Dury alla Commissione	
Oggetto: NSC	26
n. 600/82 dell'on. Squarcialupi alla Commissione	
Oggetto: Nocività delle carte autocopianti	26
n. 612/82 dell'on. Price alla Commissione	
Oggetto: Presenza dei Commissari	27
n. 621/82 degli on. Pedini e Filippi alla Commissione	
Oggetto: Isolamento dell'anziano nella società moderna	27
n. 624/82 dell'on. Fullet alla Commissione	
Oggetto: Distribuzione delle risposte alla interrogazioni scritte presentate dai parlamentari	28
n. 651/82 dell'on. de Courcy Ling alla Commissione	
Oggetto: Possibilità per Coventry di ottenere contributi dal FSE	28

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1625/81**dell'on. Pranchère****alla Commissione delle Comunità europee***(18 gennaio 1982)***Oggetto:** Contributo britannico al bilancio comunitario

È ormai chiaro che il Regno Unito ha goduto di eccessive compensazioni finanziarie a carico dei bilanci 1980 e 1981.

1. La Commissione può confermare che queste eccedenze di compensazione hanno superato i 5 milioni di franchi?
2. Quali rimedi prevede di proporre per ovviare a questa situazione?
3. Ad esempio, ha previsto una rettifica al bilancio 1982?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione***(9 luglio 1982)*

Le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 1980 partivano dall'ipotesi che il contributo netto del Regno Unito sarebbe ammontato a 1 784 milioni di ECU nel 1980 e a 2 140 milioni di ECU nel 1981. Per le ragioni enunciate nella risposta all'interrogazione scritta n. 1427/81 dell'on. Schieler ⁽¹⁾, secondo le ultime stime i contributi netti del Regno Unito relativi al 1980 e 1981 risulteranno probabilmente inferiori di circa 1 000 milioni di ECU alle cifre su cui si basavano le discussioni del Consiglio.

Se il testo adottato dal Consiglio il 30 maggio 1980 prevede disposizioni per l'eventualità di un

aumento del contributo del Regno Unito, esso non prevede nulla per i casi di riduzione del contributo.

Il 25 maggio 1982, i ministri degli esteri hanno deciso che si terrà conto delle rettifiche da apportare per il 1980 e il 1981 alla luce delle cifre effettive nel corso delle trattative per una successiva soluzione. La Commissione non può ovviamente prevedere il risultato di tali negoziati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1829/81**dell'on. Prout****alla Commissione delle Comunità europee***(22 febbraio 1982)***Oggetto:** Libera circolazione dei farmacisti

Conferma la Commissione che il progetto di direttiva che autorizza la libera circolazione dei farmacisti è stato esaminato dal gruppo di lavoro del Consiglio dei ministri almeno una volta?

In caso affermativo conviene la Commissione che non è corretto che il Consiglio dei ministri esamini una proposta della Commissione prima che il Parlamento abbia formulato il suo parere in merito?

E in tal caso ammette che non è corretto inviare i propri funzionari alle riunioni di tale gruppo di lavoro?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione***(9 luglio 1982)*

L'esame tecnico delle tre proposte della Commissione riguardanti i farmacisti è effettivamente ini-

⁽¹⁾ GU n. C 138 dell'1. 6. 1982, pag. 2.

ziato in seno al Consiglio alla fine di ottobre del 1981, ossia a più di otto mesi dalla presentazione della proposta al Parlamento e al Consiglio.

A parere della Commissione, un rifiuto a partecipare a tali lavori tecnici non sarebbe stato giustificato, dal momento che il Consiglio inizierà l'esame dei problemi politici solo dopo che il Parlamento avrà emesso il suo parere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 47/82

dell'on. Van Miert

alla Commissione delle Comunità europee

(19 marzo 1982)

Oggetto: Misure di sostegno per il settore della pesca marittima belga

Ultimamente la Commissione ha avviato una serie di procedure relative alle misure di sostegno nazionali nel settore della pesca. Più particolarmente essa ha preso in considerazione la possibilità di applicare gli articoli 92 e seguenti del trattato CEE in relazione all'aiuto nazionale concesso in Belgio per un importo di 60 milioni di FB nel 1981 al fine di incoraggiare le economie di carburante nel settore della pesca. Questo aiuto, con limite massimo, ammontava a 5 franchi per litro di carburante risparmiato e per ora di attività in mare nel 1981.

Perché, dati gli sforzi da essa incoraggiati nel senso delle economie di energia e date le difficoltà settoriali esistenti nel settore della pesca marittima, la Commissione ritiene che una disposizione del genere dia origine a condizioni di concorrenza illecite?

Quali concrete misure implicanti risparmi di energia e tendenti alla salvaguardia dei posti di lavoro nel settore della pesca ha eventualmente preso la Commissione?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(9 luglio 1982)

La Commissione in linea di massima non è contraria agli aiuti intesi ad incentivare i risparmi di energia nel settore della pesca (divulgazione, formazione, investimenti...). La sua posizione è conforme alla risoluzione del Consiglio del 9 giugno 1980 riguardante le nuove linee di azione comunitaria in materia di risparmio energetico⁽¹⁾. Del resto, tanto nelle proposte in materia di politica strutturale nel settore della pesca quanto nella selezione dei

progetti presentati al contributo del FEAOG, sezione orientamento, la Commissione stessa annette particolare importanza alle iniziative volte a risparmiare energia e a mantenere l'occupazione nel settore.

Poiché il premio previsto non richiedeva al beneficiario alcun impegno finanziario, non aveva alcun effetto a lungo termine sul consumo di energia, e, in pratica, consisteva semplicemente in una diminuzione del costo del carburante consumato dal beneficiario stesso nel 1981, la Commissione ha ritenuto che il progetto delle autorità belghe cui si riferisce l'onorevole parlamentare non costituisca un aiuto al risparmio energetico, ma presentasse in realtà le caratteristiche di un aiuto al funzionamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 54/82

dell'on. Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

(25 marzo 1982)

Oggetto: Mercato delle opere d'arte nella Comunità

Può la Commissione fare un bilancio del mercato delle opere d'arte nella Comunità?

Può la Commissione fare il punto dei problemi posti dall'esistenza di regolamentazioni diverse in materia di scambi di opere d'arte operando un raffronto tra gli Stati membri?

Intende la Commissione proporre un'armonizzazione delle legislazioni fiscali oppure uno snellimento delle formalità doganali?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(7 luglio 1982)

La Commissione ha preso ampie informazioni, a titolo dell'azione comunitaria nel settore culturale⁽¹⁾, in merito alla situazione del mercato delle opere d'arte nella Comunità.

Le norme relative agli scambi di opere d'arte in vigore nei vari Stati membri presentano perlomeno due caratteristiche comuni: anzitutto, come dispone peraltro l'articolo 36 del trattato CEE, esse sono intese a mantenere in un dato paese gli elementi principali del patrimonio nazionale; in secondo

⁽¹⁾ GU n. C 149 del 18. 6. 1980, pag. 3.

⁽¹⁾ Bollettino delle Comunità europee, supplemento 6/77.

luogo, esse mirano a prevenire ed a limitare il traffico delle opere d'arte rubate.

Quanto all'armonizzazione delle legislazioni fiscali nel settore delle opere d'arte, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare di aver presentato al Consiglio, l'11 gennaio 1978, una proposta di settima direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari ⁽¹⁾. Tale proposta, intesa ad istituire un regime comune di imposta sul valore aggiunto da applicare al settore degli oggetti d'arte, da collezione, di antiquariato e di beni d'occasione, è stata modificata in data 16 maggio 1979 a seguito del parere espresso dal Parlamento europeo ⁽²⁾. Il Consiglio non ha ancora raggiunto un accordo sul nuovo testo. Armonizzando le norme relative alla determinazione della base imponibile delle opere d'arte all'interno degli Stati membri, nonché all'importazione, una normativa comunitaria consentirebbe di garantire la massima fluidità negli scambi intracomunitari di questi beni.

Quanto allo snellimento delle formalità doganali, il 28 luglio 1981, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri ⁽³⁾; quando verrà approvata, questa proposta faciliterà la circolazione delle opere d'arte.

La Commissione intende inoltre trasmettere quanto prima al Consiglio una proposta di regolamento per lo snellimento delle formalità doganali relative agli scambi intracomunitari che comprenderà tutti i beni comunitari, tra cui le opere d'arte.

⁽¹⁾ GU n. C 26 dell'1. 2. 1978, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 136 del 31. 5. 1979, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. C 227 dell'8. 9. 1981, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 127/82

dell'on. Herman

al Consiglio delle Comunità europee

(31 marzo 1982)

Oggetto: Proposta di regolamento relativo al transito comunitario (COM(80) 354 def.)

Il 30 giugno 1980 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento relativo al transito comunitario (COM(80) 354 def.), i cui sug-

gerimenti contribuirebbero a migliorare in modo particolare gli scambi intracomunitari.

Il Consiglio ha intenzione di approvare tale proposta nel prossimo futuro?

In caso negativo, può il Consiglio far sapere quali modifiche la Commissione dovrebbe apportare alla sua proposta per ottenerne l'approvazione?

Risposta

(6 luglio 1982)

Il Consiglio ha adottato, in data 15 dicembre 1981, il regolamento (CEE) n. 3813/81 che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 31. 12. 1981, pag. 28.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 157/82

dell'on. Jonker

alla Commissione delle Comunità europee

(1° aprile 1982)

Oggetto: Effetti delle misure di limitazione delle importazioni sul debito estero dei paesi in via di sviluppo

Quali potrebbero essere, secondo la Commissione, gli effetti di misure di limitazione delle importazioni — come ad esempio la fissazione di contingenti di importazione nel settore tessile — sull'enorme debito estero di taluni paesi in via di sviluppo, dato che essi devono in gran parte finanziare questo debito con le loro esportazioni, e quali conseguenze siffatte misure comportano indirettamente per le banche occidentali presso le quali i paesi in via di sviluppo hanno contratto gran parte del loro debito?

Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione

(5 luglio 1982)

I provvedimenti volti a limitare le importazioni possono aggravare l'indebitamento dei paesi in via di sviluppo colpiti, spingendoli a contrarre prestiti tanto per sostenere un determinato volume di importazioni, quanto per permettere il servizio del debito, qualora si verifichi un calo dei proventi delle esportazioni. Questo fenomeno può provocare problemi finanziari ai paesi debitori, e per conseguenza ai loro creditori pubblici e privati, tra cui le banche.

È tuttavia impossibile quantificare gli effetti delle restrizioni all'importazione sul debito di tali paesi a causa della grande diversità delle situazioni individuali e della molteplicità dei fattori interni ed esterni che influenzano le esportazioni di un paese e il suo indebitamento con l'estero.

La Commissione segue comunque con preoccupazione l'andamento del debito dei paesi in via di sviluppo, ed in particolare del servizio di quest'ultimo e tenta di mantenere, per quanto possibile, la massima apertura del mercato comunitario alle esportazioni di tali paesi. In questo contesto la Commissione ricorda che la Comunità è di gran lunga il principale importatore di prodotti tessili e di articoli di abbigliamento provenienti dal terzo mondo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 170/82

dell'on. Cohen

al Consiglio delle Comunità europee

(1° aprile 1982)

Oggetto: Negoziati globali Nord-Sud

Quali iniziative intende adottare il Consiglio per far riprendere, dopo la conferenza di Cancun, i negoziati globali Nord-Sud?

Risposta

(6 luglio 1982)

Il Consiglio deve constatare con rammarico che, nonostante l'impulso dato nell'ottobre 1981 con il vertice Nord-Sud di Cancun, le consultazioni che si sono svolte in questi ultimi mesi nell'ambito dell'assemblea generale a Nuova York e che continuano tuttora, non hanno finora portato ad un accordo che consenta di aprire effettivamente i negoziati globali.

Come ha rammentato ancora il Consiglio europeo del 29/30 marzo 1982, la Comunità continua a propugnare un rilancio rapido del dialogo Nord-Sud e si sforza di contribuire alla ricerca di una soluzione di compromesso a Nuova York. L'intenzione di sollevare il problema del rafforzamento delle relazioni Nord-Sud è stato inoltre sollevato al vertice occidentale di Versailles.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 192/82

dell'on. Anne-Marie Lizin

alla Commissione delle Comunità europee

(5 aprile 1982)

Oggetto: Applicazione in Belgio della direttiva 79/7/CEE relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale

In risposta ad una delle mie interrogazioni, la Commissione ha dato una definizione della discriminazione indiretta in funzione dello stato matrimoniale e familiare.

Inoltre, rispondendo ad una denuncia del Comitato di collegamento e di solidarietà delle donne, la Commissione dichiara che «il decreto regio del 24 dicembre 1980 relativo all'occupazione e alla disoccupazione nonché il decreto ministeriale che ne garantisce l'esecuzione — che prevedono dei tassi di indennità di disoccupazione più elevati per i lavoratori coniugati o «coabitanti» considerati come «capifamiglia» che non per gli altri lavoratori» — sollevano problemi analoghi a quelli che la direttiva 79/7 CEE (1) intendeva eliminare.

In realtà, la definizione di capofamiglia nella legislazione belga fa sì che le donne siano praticamente escluse dal diritto di ottenere le indennità di capofamiglia.

Può la Commissione chiarire quanto segue:

1. Se siano compatibili con la direttiva 79/7/CEE tali decreti nonché la dichiarazione dell'attuale governo belga che propone di rafforzare la situazione dei capifamiglia, in funzione delle loro condizioni familiari e soprattutto dei redditi delle coppie di lavoratori, per quel che concerne la determinazione dell'ammontare delle prestazioni della sicurezza sociale?
2. In caso di risposta negativa, cosa può fare la Commissione per impedire al governo belga di adottare delle misure contrarie alla direttiva o per indurlo a procedere sulla via della sua applicazione?
3. In che modo può la Commissione dotarsi di uno strumento comunitario che le permetta di evitare simili sviluppi negativi nel periodo che intercorre tra la data di decisione e la data di applicazione di una direttiva?

(1) GU n. C 6 del 10. 1. 1979, pag. 24.

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(12 luglio 1982)

1. e 2. I decreti citati al punto 1 sollevano dei problemi in merito all'applicazione della direttiva

79/7/CEE, specialmente per quanto riguarda le discriminazioni indirette. Nel suo nuovo programma d'azione a favore delle donne, la Commissione ha dichiarato che porrà allo studio la questione delle discriminazioni indirette. D'altra parte, essa ha recentemente chiesto il parere del Comitato consultivo per la parità delle possibilità fra uomini e donne sui problemi d'applicazione della direttiva 79/7/CEE. Non appena sarà in possesso di questi complementi d'informazione, essa sottoporrà i predetti problemi ai governi senza attendere la scadenza fissata per l'applicazione della direttiva.

3. La Commissione, nella sua qualità di guardiana dei trattati, esamina ogni singolo caso di cui viene a conoscenza per stabilire se una misura presa da uno Stato membro, dopo l'adozione della direttiva 79/7/CEE, sia tale da compromettere il conseguimento di un particolare obiettivo della direttiva medesima entro i termini stabiliti per la sua entrata in vigore. Se la Commissione ritenesse che questo fosse il caso, potrebbe sempre provvedere all'avvio di un procedimento di violazione degli obblighi imposti dal trattato presso la Corte di giustizia.

vede per la birra il pagamento dell'accisa a trenta giorni dall'immissione al consumo, mentre per il vino lo stesso pagamento deve essere effettuato all'atto dello sdoganamento, e, in caso affermativo, non ritiene trattarsi di una misura che finisce per discriminare il consumo di vini a favore di quello della birra?

**Risposta comune data, dal sig. Tugendhat,
a nome della Commissione, n. 198/82 e n. 271/82**

(5 luglio 1982)

La Commissione è al corrente del problema sollevato dagli onorevoli parlamentari riguardante le disposizioni in vigore nel Regno Unito in materia di termini di pagamento delle accise sul vino importato e sulla birra nazionale.

La Commissione ha già segnalato il fatto alle autorità del Regno Unito ma attende l'esito definitivo della nota causa intentata contro tale paese e riguardante il regime fiscale del vino prima di prendere una decisione definitiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 198/82

dell'on. Antoniozzi

alla Commissione delle Comunità europee

(5 aprile 1982)

Oggetto: Accisa sul vino nel Regno Unito

Si chiede di conoscere dalla Commissione se è vero che nel Regno Unito è in vigore una disposizione che prevede per la birra il pagamento dell'accisa a trenta giorni dalla immissione al consumo, mentre per il vino il pagamento dell'accisa deve essere effettuato all'atto dello sdoganamento.

In tale ipotesi, si chiede quale iniziativa la Commissione voglia prevedere per una disposizione che sarebbe in contrasto con i trattati comunitari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 271/82

dell'on. Diana

alla Commissione delle Comunità europee

(26 aprile 1982)

Oggetto: Termini per il pagamento delle accise sul consumo della birra e del vino

Può la Commissione confermare o meno che in Gran Bretagna è in vigore una disposizione, che pre-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 232/82

dell'on. Penders

al Consiglio delle Comunità europee

(19 aprile 1982)

Oggetto: Presenza del presidente del Consiglio al vertice economico mondiale di Versailles

La data in cui è previsto il vertice mondiale offre l'occasione di superare la consuetudine che finora voleva che, ai vertici economici mondiali, si presentassero solo presidenti del Consiglio appartenenti ai cosiddetti grandi Stati membri della CE.

Intende il Consiglio adoperarsi con diligente premura affinché la presidenza sia presente nel prossimo mese di giugno al vertice economico mondiale di Versailles?

Risposta

(6 luglio 1982)

Si prega l'onorevole parlamentare di consultare la risposta che il Consiglio ha dato all'interrogazione scritta n. 1797/81 dell'on. van Aerssen (1).

(1) GU n. C 150 del 14. 6. 1982, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 235/82**dell'on. Ewing****alla Commissione delle Comunità europee***(19 aprile 1982)*

Oggetto: Variazioni del prezzo del petrolio negli Stati membri

Come valuta la Commissione le variazioni del prezzo del petrolio all'interno dei vari Stati membri?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione***(7 luglio 1982)*

La Commissione non possiede informazioni particolareggiate sulle variazioni che subiscono i prezzi della benzina negli Stati membri; del resto, gli esperti nazionali del gruppo «prezzi del petrolio» della Commissione hanno recentemente dichiarato che è praticamente impossibile fornire dati significativi. Negli ultimi due anni, comunque, gli Stati membri hanno comunicato alcuni dati selezionati, per lo più globali sui prezzi di un certo numero di prodotti petroliferi, tra cui la benzina normale e super, che sono stati pubblicati nel bollettino petrolifero settimanale della Commissione, migliorando in tal modo la trasparenza dei prezzi.

All'interno degli Stati membri, le zone in cui si applicano i prezzi più bassi si spostano liberamente in funzione della situazione concorrenziale ed in risposta a campagne di promozione delle vendite. Di conseguenza, con un'analoga strategia di punti di vendita, si registrano differenze di prezzo considerevoli anche tra luoghi relativamente poco distanti, sia in città che nelle zone rurali.

Nondimeno si riscontra una tendenza dei prezzi a raggiungere le punte massime nelle località più distanti dalle raffinerie e dove il basso volume di vendite determina un aumento del prezzo unitario di distribuzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 262/82**dell'on. Welsh****alla Commissione delle Comunità europee***(19 aprile 1982)*

Oggetto: Certificati d'origine richiesti dalle autorità greche

Nelle sue risposte alle mie interrogazioni n. 1943/80⁽¹⁾ e 887/81⁽²⁾ la Commissione ha confermato

⁽¹⁾ GU n. C 134 del 4. 6. 1981, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 333 del 21. 12. 1981, pag. 16.

che «il trattato CEE vieta... di esigere un certificato di origine negli scambi tra gli Stati membri per le merci di origine comunitaria».

Ciononostante i clienti di Atene di una società che ha sede nel mio collegio elettorale hanno chiesto a quest'ultimo di fornire certificati d'origine per merci fabbricate nella Comunità e che dovrebbero essere normalmente accompagnate da un documento di transito CEE.

La Commissione è pregata di chiarire:

1. se il disposto del trattato di Roma relativo alla libera circolazione delle merci si applica anche alla Grecia;
2. se a questo paese erano state concesse deroghe in forza delle quali le autorità doganali possono chiedere certificati di origine e se sì fino a quando;
3. in caso di risposta affermativa al punto 2 potrebbe la Commissione indicare gli articoli del trattato di adesione o del regolamento comunitario che stabiliscono la deroga in questione; infine
4. quando per merci esportate dal Regno Unito ma fabbricate altrove le autorità greche sono autorizzate a chiedere che i certificati d'origine siano controfirmati dal console greco?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione***(5 luglio 1982)*

1. A norma dell'articolo 35 dell'atto di adesione l'introduzione di restrizioni quantitative e di misure d'effetto equivalente è proibita sin dal momento dell'adesione. Negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri, quindi, qualsiasi misura di restrizione, quale la richiesta di certificati di origine, deve essere valutata alla luce degli articoli 30 e seguenti del trattato CEE.

2 e 3. L'atto di adesione non contempla in merito alcuna deroga all'articolo 35, inoltre, conformemente alla decisione 80/47/CEE del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari dei paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri⁽¹⁾, la Commissione non ha autorizzato la Grecia ad esigere tali certificati.

4. Da quanto precede risulta chiaramente che le autorità greche non possono esigere certificati d'origine per merci immesse in libera pratica nel Regno Unito e rispedite in Grecia. La Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

sarebbe grata se l'onorevole parlamentare potesse fornirle tutti gli elementi di fatto che le permettano di istruire questa pratica. Essa non mancherà, da parte sua, di intervenire presso le autorità greche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 272/82

dell'on. Théobald-Paoli
alla Commissione delle Comunità europee

(26 aprile 1982)

Oggetto: Sviluppo della robotica

Gli Stati Uniti e il Giappone hanno dato l'avvio ad importanti programmi volti a permettere l'estensione delle applicazioni industriali della robotica.

1. Può la Commissione fornire precisazioni sulla propria azione in materia e far sapere quali iniziative intende prendere per favorire la ricerca e lo sviluppo in questo settore?
2. Visto inoltre che, proprio in questo momento, è impegnata a mettere a punto un programma quadro generale nel campo della ricerca e dello sviluppo, può far sapere se sono previsti incoraggiamenti per la robotica?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione

(12 luglio 1982)

1. e 2. La Commissione, che è a conoscenza dei programmi statunitensi e giapponesi nel campo della robotica, sta avviando discussioni con le industrie che si occupano di informatica e di macchine utensili e che hanno sede nella Comunità in merito al varo di un programma di ricerca e sviluppo che contribuisca a creare una capacità europea competitiva nel settore della progettazione e della fabbricazione assistite da elaboratori, un settore cioè dove la robotica svolgerebbe un ruolo importante. Fin tanto che tali discussioni non si saranno concluse, è prematuro parlare di programmi comunitari di R & S in questo campo.

3. Sebbene per il momento non siano previste attività di ricerca che riguardino specificamente l'applicazione della robotica, la Commissione tiene ad informare l'onorevole parlamentare che sono in corso discussioni ed indagini preliminari volte a stabilire la necessità di svolgere un programma sulla ricerca tecnologica di base. Queste attività concorrono allo sviluppo di una politica della ricerca industriale che formerà una parte del programma

quadro generale di ricerca e sviluppo della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 282/82

dell'on. Vandemeulebroucke

alla Commissione delle Comunità europee

(26 aprile 1982)

Oggetto: Impianti pilota per l'energia dalla biomassa

Con riferimento alla risposta data all'interrogazione n. 1293/81 (1) è possibile sapere quanto segue:

1. Perché la Commissione ha dato corso unicamente a quattro delle ventitré proposte presentate?
2. Le altre proposte sono state rifiutate per motivi tecnici o la ragione va cercata nel fatto che sarebbero necessari fondi superiori a quelli di cui la Commissione dispone?
3. Qual è l'importo degli aiuti che verranno concessi ai quattro progetti e quale percentuale tale importo rappresenta sul costo totale dei progetti? Rappresenta tale importo un livello ottimale di aiuto?
4. Quanti progetti di ricerca nel settore della biomassa vengono attualmente finanziati dalla Commissione e quanti sono invece i progetti presentati? A quanto ammontano in totale i fondi e ciò destinati? Sarebbero necessari altri fondi?

(1) GU n. C 43 del 17. 2. 1982, pag. 16.

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione

(12 luglio 1982)

1. e 2. La Commissione ritiene che la costruzione di quattro impianti pilota per la produzione di metanolo dal legno sia sufficiente per poter esaminare e sviluppare le tecnologie attualmente più promettenti, quella a letto fisso e quella a letto fluidizzato. Tale limitazione era stata precisata nell'invito a presentare proposte (1).

Alcune proposte non presentavano le condizioni richieste dall'invito, altre sono state considerate con grande attenzione prima di scegliere i quattro progetti pilota.

3. Il contributo finanziario complessivo della Commissione ai quattro progetti pilota ammonta a

(1) GU n. C 18 del 27. 1. 1981, pag. 2.

2,77 milioni di ECU. Secondo quanto specificato nell'invito a presentare proposte il contributo della Comunità ai singoli progetti non potrà superare i 600 000 ECU e tre progetti riceveranno un contributo finanziario pari al 50 % dei costi. Per il quarto progetto, che ha dimensioni notevoli, la partecipazione della Comunità sarà del 15 %, ossia un livello minimo atto ad assicurare una partecipazione della Comunità ad un importantissimo progetto d'impianto pilota.

4. Nel campo della produzione di energia dalla biomassa la Commissione finanzia 41 progetti di ricerca che sono stati scelti tra 110 proposte, per una spesa complessiva di 4,4 milioni di ECU. Sarebbe molto utile disporre di ulteriori fondi da destinare a questa azione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 283/82

**degli on. Notenboom, Malangré, Croux
alla Commissione delle Comunità europee**

(26 aprile 1982)

Oggetto: Problemi dei pendolari dell'Euregio Mosa-Reno

La Commissione ha già più volte sottolineato quanti svantaggi possono comportare i diversi regimi fiscali e di sicurezza sociale per i lavoratori pendolari che giornalmente o settimanalmente attraversano le frontiere interne della Comunità: anche la mobilità del lavoro ne viene a risentire seriamente.

Detto fenomeno rappresenta inoltre un'ulteriore causa di disoccupazione.

Per tali motivi la Commissione ha presentato proposte volte ad armonizzare taluni settori delle normative fiscali ecc.

Esistono inoltre — in attesa di norme comunitarie — accordi bilaterali tra gli Stati membri, che eliminano o riducono parte delle iniquità determinate dai regimi nazionali.

Nel frattempo pendolari ed ex-pendolari subiscono tuttora (ad esempio per quanto concerne la pensione) numerose ingiustizie, che talora vengono mitigate con grandi difficoltà, ma che con il cambiare delle normative si ripresentano regolarmente in nuove forme.

In particolare nell'Euregio Mosa-Reno, dove lavoratori pendolari si spostano giornalmente da e verso tre paesi (Germania, Belgio e Paesi Bassi) la mancata o insufficiente armonizzazione delle norme e le relative complicazioni rappresentano un enorme ostacolo al reperimento di un lavoro adeguato.

È disposta la Commissione a dare un attivo sostegno alle autorità dell'Euregio per quanto con-

cerne le informazioni ai pendolari e a coloro che intendono divenire lavoratori pendolari, anche per rimanere costantemente al corrente delle difficoltà incontrate dagli abitanti delle zone frontaliere per quanto concerne la loro situazione lavorativa, pensionistica e fiscale?

**Riposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(9 luglio 1982)

Considerato il carattere locale, diretto e rapido dell'azione informativa svolta dall'amministrazione dell'Euregio Mosa-Reno, la Commissione, pur essendo disposta ad esaminare le possibilità di assistenza, ritiene che questa assistenza potrebbe avere un'efficacia limitata, a causa della natura generica delle informazioni regionalizzate di cui dispone la Commissione e dei tempi necessari per raccoglierle.

D'altra parte, per quanto riguarda le possibilità d'impiego concernenti i frontalieri, la Commissione ricorda la collaborazione che esiste fra gli uffici di collocamento frontalieri, collaborazione che si basa sulle disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori ⁽¹⁾ e che permette lo scambio diretto, fra zone di frontiera, delle domande e delle offerte d'impiego, offerte che comportano le informazioni salariali relative ai posti di lavoro offerti.

Per quanto riguarda le pensioni, le istituzioni nazionali della regione Mosa-Reno sono con ogni probabilità in grado, più della Commissione, di fornire informazioni particolareggiate nel settore considerato.

(¹) GU n. L 257 del 19. 10. 1968.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 288/82

dell'on. Lizin

alla Commissione delle Comunità europee

(26 aprile 1982)

Oggetto: Procedura antidumping nei confronti della Romania

Può far sapere la Commissione se ritiene ancora attuali le procedure antidumping avviate nei confronti dei seguenti prodotti rumeni: tubi da gas, motori elettrici, pannelli duri, PVC, tricloroetilene, dinosep (insetticida) e frigoriferi?

Quali sono, prodotto per prodotto, le ragioni che giustificano il mantenimento di tali procedure?

Non ritiene la Commissione che sia importante intrattenere con la Romania relazioni privilegiate, che presuppongono che si tenga conto degli sforzi

compiuti da tale paese per mantenere la sua attività economica e correggere le sue prassi commerciali nel senso richiesto dalla CEE?

Ritiene la Commissione che politiche diverse nelle nostre relazioni con i paesi dell'Est giustifichino ormai un atteggiamento più restrittivo?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(9 luglio 1982)

La Commissione è in grado di precisare all'onorevole parlamentare l'attuale situazione delle procedure.

Attualmente quattro di esse sono già concluse o in fase di conclusione: nel caso dei motori elettrici, il 30 marzo 1982 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio (1); nel caso dei tubi da gas, gli esportatori rumeni hanno offerto, in materia di prezzi, un impegno ritenuto accettabile dalla Commissione, grazie al quale è stato possibile concludere la procedura (2).

Quanto al Dinoseb (insetticida) il dazio antidumping attualmente applicato alle importazioni originarie della Romania è stato oggetto di un riesame da cui è risultato che il mantenimento di questo dazio al livello fissato (40 %) era motivato (3); nel caso dei frigoriferi gli esportatori rumeni hanno offerto un impegno in materia di prezzi e la Commissione ha proposto al Consiglio di chiudere la procedura.

Le altre tre procedure, relative al PVC, al tricloretilene ed ai pannelli duri di legno, procedure aperte nel 1981 sulla base di denunce presentate dall'industria e contenenti sufficienti prove dell'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio sono in corso e mirano a consentire alla Commissione una raccolta di dati necessari ad una decisione successiva.

In linea di massima la Commissione (che considera gli accordi conclusi con la Romania della massima importanza) condivide il parere dell'onorevole parlamentare, secondo il quale è necessario mantenere, e persino migliorare, le relazioni commerciali tra la Comunità e questo paese; le relazioni devono però rispettare le norme vigenti e gli obblighi internazionali multilaterali che vincolano le due parti, soprattutto quelli risultanti dal codice antidumping del GATT.

Di conseguenza, la Commissione è stata indotta ad aprire procedure antidumping nei confronti di

esportazioni provenienti dalla Romania quando risultava che esse venivano effettuate in condizioni di dumping.

La Commissione si è tuttavia adoperata affinché gli esportatori rumeni in questione correggessero le proprie pratiche commerciali aumentandone i prezzi all'esportazione ed è riuscita in tal modo ad evitare quasi sempre un ricorso a misure antidumping unilaterali. Nel marzo 1982, inoltre, su richiesta delle autorità rumene i servizi della Commissione hanno avuto conversazioni approfondite con i servizi amministrativi della Romania per discutere la questione.

Non si può infine parlare di una politica più restrittiva nei confronti della Romania: le procedure antidumping sono e saranno trattate sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascun caso, che vengono valutate con imparzialità sulla base del diritto comunitario e del codice antidumping del GATT.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 300/82

dell'on. Irmer

alla Commissione delle Comunità europee

(26 aprile 1982)

Oggetto: Pericoli per la salute derivanti dal cadmio

1. La Commissione delle Comunità europee è al corrente di rapporti secondo cui le mutandine per neonati e le tettarelle contengono cadmio, sostanza nociva alla salute?
2. Quali misure intende prendere la Commissione per evitare tali pericoli per la salute?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(9 luglio 1982)

La Commissione è pienamente cosciente dei pericoli che il cadmio può presentare per la salute umana e, in proposito, intende trasmettere al Consiglio una proposta di direttiva intesa ad estendere la sorveglianza della popolazione contro il rischio di saturnismo al cadmio e ad altri metalli.

Il Comitato scientifico di tossicologia ed ecotossicologia sta attualmente esaminando il problema del cadmio.

(1) GU n. L 85 del 31. 3. 1982, pag. 9.

(2) GU n. L 150 del 19. 5. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 128 dell'11. 5. 1982, pag. 17.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 308/82**dell'on. Pearce****alla Commissione delle Comunità europee***(26 aprile 1982)***Oggetto:** La Gran Bertagna e lo SMÉ

Quali contatti vi sono stati tra la Commissione e le autorità del Regno Unito in merito alla possibilità che quest'ultimo aderisca allo SME e, secondo la Commissione, quando ciò potrebbe avvenire?

Risposta data dal sig. Ortoli**in nome della Commissione***(6 luglio 1982)*

La Commissione e le autorità monetarie di tutti gli Stati membri, comprese quelle del Regno Unito, si mantengono in frequente contatto. La questione della piena partecipazione della sterlina britannica al meccanismo di cambio del sistema monetario europeo è oggetto di regolari consultazioni.

La Commissione ha reso nota a più riprese la sua posizione, secondo la quale una partecipazione piena è desiderabile sia per la sterlina, sia per il sistema nel suo insieme e per il suo sviluppo.

Il momento preciso di una tale iniziativa potrebbe inoltre essere determinato solo a seguito di strette consultazioni fra il Regno Unito e gli altri partecipanti allo SME. Data la natura dei mercati dei cambi, non sarebbe opportuno che la Commissione rendesse pubblica una qualsiasi sua opinione non definitiva circa la data in cui ciò potrebbe verificarsi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 324/82**dell'on. Beyer de Ryke****alla Commissione delle Comunità europee***(27 aprile 1982)***Oggetto:** Spoliazione dei beni dei cittadini europei stabiliti oltremare-convenzione ACP-CEE

Può far sapere la Commissione in quale misura si è tenuto conto, nel quadro dei negoziati per i trattati ACP, della particolare e delicata questione delle procedure collettive o individuali di indennizzo delle proprietà mobiliari e immobiliari di cittadini degli Stati europei installati con l'approvazione di questi ultimi in territori o paesi ACP divenuti indi-

pendenti, escludendo le convenzioni tra Stato e Stato concluse in taluni casi particolari?

Può far sapere inoltre la Commissione se, per risolvere questo problema nell'interesse delle parti in questione, e in particolare dei vari milioni di cittadini europei privati dei loro beni dalla decolonizzazione, intende proporre un protocollo speciale riguardante tutte le controversie ancora in corso con taluni Stati ACP?

Risposta data dal sig. Pisani**in nome della Commissione***(5 luglio 1982)*

Nel quadro dei negoziati e dell'applicazione delle convenzioni ACP-CEE il problema sollevato dall'on. parlamentare non è stato finora discusso. La Commissione ricorda che, quali che siano le possibilità di contatti informali al riguardo fra la Commissione e gli Stati ACP, questo fascicolo, certamente «particolare e delicato», non rientra fra le competenze comunitarie, ma è essenzialmente di competenza degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 341/82**dell'on. Albers****alla Commissione delle Comunità europee***(27 aprile 1982)***Oggetto:** Proiettori fendinebbia posteriori e luci di arresto

In seguito alla sentenza della Corte di cassazione olandese che si è pronunciata contro l'uso sugli autoveicoli di doppi proiettori fendinebbia posteriori e di doppie luci d'arresto, la polizia procede ora al controllo dei dispositivi d'illuminazione degli autoveicoli non conformi alle norme.

1. In riferimento alle interrogazioni scritte n. 1959/79 ⁽¹⁾, e n. 505/82 ⁽²⁾, può far sapere la Commissione se, dopo la sentenza di cui sopra, è lecito attendersi che venga presto presentata una proposta volta a modificare la direttiva 76/756/CEE ⁽³⁾?
2. Di fronte al continuo aumento del traffico automobilistico intracomunitario, la sua politica è sempre volta a promuovere la sicurezza del traffico mediante l'armonizzazione delle disposizioni tecniche?

⁽¹⁾ GU n. C 178 del 16. 7. 1980, pag. 27.⁽²⁾ GU n. C 210 del 19. 8. 1981, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(5 luglio 1982)

1. La Commissione non intende rivedere a breve termine la direttiva 76/756/CEE per quanto riguarda le prescrizioni relative al numero dei proiettori fendinebbia posteriori e alle luci di arresto. A conoscenza della Commissione, la legislazione nazionale olandese è perfettamente conforme, per quanto riguarda le prescrizioni di montaggio di tali proiettori sui veicoli, alle disposizioni comunitarie disciplinate dalla direttiva 76/756/CEE che ammette un proiettore fendinebbia posteriore e ritiene facoltativo per il costruttore il montaggio di un secondo proiettore del genere, mentre le luci di arresto autorizzate sono soltanto due.

Gli esperti che la Commissione ha recentemente consultato a tal fine hanno confermato la validità di tali prescrizioni.

È comunque opportuno ricordare che, essendo il metodo di armonizzazione il cosiddetto metodo opzionale, taluni Stati membri, sia pure una minoranza, non vietano nelle loro legislazioni nazionali in materia la presenza sui veicoli di due luci di arresto supplementari.

2. Sì, senza dimenticare però che oltre alle misure relative alla costruzione dei veicoli, la sicurezza stradale può essere rafforzata con altri provvedimenti riguardanti, per esempio, il traffico stradale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 353/82

dell'on. Pearce

alla Commissione delle Comunità europee

(27 aprile 1982)

Oggetto: Dialogo con i paesi arabi dell'OPEC

Quali iniziative ha preso la Commissione per instaurare un sistema regolare di colloqui con i principali paesi arabi esportatori di petrolio, al fine di discutere in merito ai prezzi del petrolio, alle eccedenze di valute in mano ai paesi dell'OPEC e alle ripercussioni di queste eccedenze sull'economia mondiale?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(12 luglio 1982)

Non esiste un sistema di colloqui periodici con i principali paesi arabi esportatori di petrolio per

discutere i prezzi del petrolio e le eccedenze delle bilance dei pagamenti.

I contatti con questi paesi avvengono nel quadro del dialogo euro-arabo benché di recente la frequenza di tali contatti sia diminuita per motivi politici. Nel contesto del dialogo l'argomento «petrolio» è iscritto soltanto all'ordine del giorno del sottogruppo per la raffinazione ed i petrolchimici. Esiste inoltre un gruppo per la cooperazione finanziaria.

In varie occasioni la Commissione ha fatto presente la necessità di una più stretta collaborazione con i produttori di energia, in particolare con i produttori di petrolio.

Uno degli obiettivi dei «negoziati globali» in programma nell'ambito delle Nazioni Unite sarebbe la possibilità di ampliare la base di tali discussioni e di istituire in particolare un «foro per l'energia» nella spesa d'azione, delle Nazioni Unite stesse.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 355/82

dell'on. De Gucht

alla Commissione delle Comunità europee

(30 aprile 1982)

Oggetto: Frazionamento del Belgio

Le economie delle regioni belghe sono intrinsecamente e indissolubilmente collegate. Quale percentuale del prodotto nazionale rispettivo delle singole regioni andrà perduta qualora, nel quadro di un frazionamento del Belgio, si proceda ad un sezionamento dei legami economici tra le regioni improntato al rancore?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 356/82

dell'on. De Gucht

alla Commissione delle Comunità europee

(30 aprile 1982)

Oggetto: Unione monetaria

Ritiene la Commissione che possa essere mantenuta un'unione monetaria tra le Fiandre, la regione valona ed eventualmente Bruxelles qualora, perlomeno di fatto, queste varie regioni costituiscano Stati separati, con politiche industriali assolutamente indipendenti e magari contrapposte, con istituti di credito autonomi, con politiche economiche forse del tutto diverse?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 357/82**dell'on. De Gucht****alla Commissione delle Comunità europee***(30 aprile 1982)**Oggetto:* Frammentazione del Belgio

Ritiene la Commissione che una scissione del Belgio in regioni separate possa presentare vantaggi economici per le regioni stesse?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 358/82**dell'on. De Gucht****alla Commissione delle Comunità europee***(30 aprile 1982)**Oggetto:* Frammentazione del Belgio

L'iniziativa di una frammentazione del Belgio può collimare con la politica di convergenza delle economie e di unità monetaria di cui è fautrice la Commissione o è in contrasto, invece, con detta politica?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 359/82**dell'on. De Gucht****alla Commissione delle Comunità europee***(30 aprile 1982)**Oggetto:* Sovvenzione statale alle miniere di carbon fossile de La Campine

Di quanti miliardi dovrà essere aumentata la sovvenzione statale alle miniere di carbon fossile de La Campine onde coprire la perdita di reddito prevedibile nel caso in cui le centrali elettriche e le aziende siderurgiche della Vallonia cessino di consumare carbon fossile del bacino de La Campine?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 360/82**dell'on. De Gucht****alla Commissione delle Comunità europee***(30 aprile 1982)**Oggetto:* Regionalizzazione

Il governo belga si è pronunciato a favore di una regionalizzazione dei rimanenti cinque settori nazionali dell'economia.

Concretamento ciò significa, tra l'altro, che il ministro dell'economia non sarà più l'interlocutore della Commissione ad esempio per i settori siderurgico e

tessile, divenendo questi di esclusiva competenza delle regioni, quantunque non manchino certo gli argomenti da discutere in materia.

Chi considererà dunque la Commissione come suo interlocutore e cosa accadrà nel caso in cui la Commissione continui malgrado tutto a rivolgersi al ministro dell'economia e qualora detto ministro non sia in grado di conciliare i punti di vista della Commissione e delle regioni?

**Risposta comune data dal sig. Thorn
in nome della Commissione, alle interrogazioni scritte
dal n. 355/82 al n. 360/82**

(9 luglio 1982)

La Commissione non ha l'abitudine di rispondere a domande ipotetiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 364/82**dell'on. Rogalla****alla Commissione delle Comunità europee***(30 aprile 1982)**Oggetto:* Risposte alle interrogazioni scritte

1. In considerazione del suo rilevante ed esperto organico di collaboratori, la Commissione può indicare quale percentuale delle risposte ad interrogazioni scritte di parlamentari europei viene personalmente redatta dai membri?

2. I membri della Commissione sono consapevoli del fatto che un gran numero delle risposte della Commissione ha un carattere statico-burocratico e non risponde pertanto ai principi da loro stessi sostenuti in dibattiti svoltisi al Parlamento europeo o nelle sue commissioni?

3. Quali possibilità ravvisa la Commissione di ridurre tale discrepanza?

4. La Commissione ritiene possibile esprimere anche nelle risposte alle interrogazioni scritte — in misura maggiore di quanto sia avvenuto sinora — il suo mandato politico di «motore della Comunità», esercitando pertanto una pressione sul Consiglio e sugli Stati membri affinché essi collaborino in maniera più sollecita di quanto si è registrato sinora?

5. È possibile ridurre ulteriormente l'intervallo intercorrente tra la presentazione delle interrogazioni e le relative risposte ed organizzare la procedura delle risposte in modo più diretto di quanto è stato fatto in passato?

**Risposta data dall'on. Andriessen
in nome della Commissione**

(6 luglio 1982)

1.-3. La natura e il carattere politico delle risposte della Commissione dipendono direttamente dalla natura e dal carattere politico delle interrogazioni poste dai membri del Parlamento.

Le risposte alle interrogazioni scritte rientrano fra le responsabilità politiche della commissione.

4. La Commissione non misconosce l'importanza della funzione che le interrogazioni scritte e le relative risposte possono svolgere.

5. Attualmente i servizi della Commissione e del Parlamento stanno studiando la maniera di semplificare alcuni aspetti delle procedure in vigore al fine di ridurre l'intervallo tra la presentazione delle interrogazioni e le risposte.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 368/82

dell'on. Normanton

al Consiglio delle Comunità europee

(30 aprile 1982)

Oggetto: Membri del Consiglio

Desidero chiedere al presidente del Consiglio dei ministri se è disposto a pubblicare nella Gazzetta ufficiale un elenco dei membri dei vari Consigli che indichi quali ministri sono stati membri del Parlamento europeo o della Commissione, e per quanto tempo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 369/82

dell'on. Normanton

al Consiglio delle Comunità europee

(30 aprile 1982)

Oggetto: Membri del Consiglio e del Parlamento

Desidero chiedere al presidente del Consiglio dei ministri se è disposto ad interporre i suoi buoni uffici per raccogliere negli Stati membri i nomi dei ministri che sono stati, ad una data epoca, membri del Parlamento europeo e se farà pubblicare tali informazioni nella Gazzetta ufficiale per renderne edotto l'elettorato europeo?

Risposta comune

alle interrogazioni scritte n. 368/82 e n. 369/82

(6 luglio 1982)

Il Consiglio si rallegra che i membri del Parlamento europeo divengano

— membri del Consiglio, in seguito alla loro nomina nel governo di uno Stato membro,

— membri della Commissione.

Ciò consente una migliore comprensione dei problemi che si pongono a ciascuna delle tre istituzioni.

Il Consiglio non è tuttavia in possesso dei dati statistici chiesti dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 372/82

dell'on. Quin

alla Commissione delle Comunità europee

(30 aprile 1982)

Oggetto: Indebitamento degli agricoltori e misure atte a porvi rimedio

In quale misura è aumentato negli ultimi anni l'indebitamento degli agricoltori nei singoli Stati membri?

Quali sono secondo la Commissione le cause di tale indebitamento?

Non pensa la Commissione che la speranza di riuscire a spuntare nel quadro della PAC prezzi sempre più alti per i prodotti agricoli potrebbe aver indotto gli agricoltori a chiedere in prestito più denaro di quanto sarebbe stato prudente?

Prenderà in considerazione la Commissione proposte in materia di strutture agricole volte ad aiutare gli agricoltori a ridurre il loro indebitamento in cambio però di una certa ristrutturazione o modificazione delle loro attività (secondo i criteri imposti all'industria siderurgica o ai cantieri navali al momento della concessione di aiuti statali o comunitari)?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(7 luglio 1982)

Negli ultimi anni, l'indebitamento degli agricoltori è aumentato in tutti gli Stati membri. Stante ai dati disponibili, i maggiori tassi d'aumento (fino al 40 %) sono stati rilevati in Irlanda e nel Regno Unito. Negli altri Stati membri, l'indebitamento è cresciuto in misura compresa tra il 5 e il 17 %. La portata economica di questo fenomeno varia da paese a paese: gli agricoltori di gran lunga più indebitati sono i danesi (nel 1980 i loro debiti ammontavano al 253 % della produzione agricola finale), seguiti dai francesi (86 % nel 1978) e dai tedeschi (71 %); in Italia i debiti risultano pari al 25 % della produzione agri-

cola finale, mentre negli altri Stati membri oscillano tra il 50 e il 55 %.

La Commissione giudica del tutto normale che, parallelamente allo sviluppo economico dell'agricoltura, aumenti l'indebitamento. Gli agricoltori di alcuni Stati membri possono essere stati costretti a contrarre prestiti più cospicui, in seguito all'aggravarsi del fenomeno inflazionistico e all'evoluzione sfavorevole dei redditi. La Commissione non ritiene che l'accresciuto indebitamento sia da attribuirsi alla speranza degli agricoltori di spuntare prezzi alla produzione sempre più elevati nel quadro della PAC, anche e soprattutto perché già da molti anni essa difende il principio di una politica prudente in materia di prezzi.

La Commissione non crede che l'indebitamento degli agricoltori possa essere ridotto in breve tempo per mezzo di misure strutturali specifiche. L'applicazione di queste misure, specie se abbinata ad una riorganizzazione fondamentale della gestione aziendale, implicherà la realizzazione di investimenti da parte degli agricoltori medesimi e, inoltre, non va dimenticato che le misure strutturali hanno generalmente effetti a medio e lungo termine.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 376/82
dell'on. Quin
alla Commissione delle Comunità europee
(30 aprile 1982)

Oggetto: Statistiche regionali e sociali

Ammette la Commissione che le statistiche comunitarie non sono generalmente rese disponibili con il corredo di dettagli e la frequenza necessari per poter attuare con successo una politica sociale e regionale più diversificata e meglio rispondente alle esigenze?

E se lo ammette, potrebbe indicare quali iniziative ha preso o intende prendere per consentire l'elaborazione di statistiche più complete ad uso del Fondo sociale e del fondo regionale?

Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione
(12 luglio 1982)

In applicazione della risoluzione del 6 febbraio 1979 relativa agli orientamenti in materia di politica regionale comunitaria⁽¹⁾, la Commissione ha redatto nel 1981 la prima relazione periodica sulla situazione economica e sociale delle regioni della

⁽¹⁾ GU n. C 36 del 9. 2. 1979, pag. 10.

Comunità⁽²⁾. In questa relazione la Commissione ha segnalato talune carenze nelle rilevazioni statistiche di riferimento, in particolare per quanto riguarda il livello regionale di analisi e i ritardi nella disponibilità dei dati. Essa si è impegnata, in stretta collaborazione con i servizi nazionali di statistica, ad affinare talune analisi, ed in particolare ad esaminare, nella misura in cui le statistiche disponibili lo permettano, i problemi regionali sulla base di unità geografiche più piccole (livello III della nomenclatura delle unità territoriali statistiche).

La Commissione ha peraltro ribadito questa posizione in seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 1982 relativa alla prima relazione periodica sulla situazione economica e sociale delle regioni della Comunità⁽³⁾.

Questa azione migliorerà la qualità delle statistiche necessarie al funzionamento del Fondo sociale e del Fondo regionale.

⁽²⁾ Doc. COM(80) 816 def.

⁽³⁾ GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag. 34.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 379/82
dell'on. Quin
alla Commissione delle Comunità europee
(30 aprile 1982)

Oggetto: Agricoltura mediterranea e politica strutturale

Poiché il Consiglio le ha chiesto di elaborare nuove misure per aiutare gli agricoltori delle regioni mediterranee della Comunità, può la Commissione far sapere se e quali conclusioni globali si possono trarre dai successi o dagli insuccessi delle misure strutturali stabilite precedentemente a favore delle regioni mediterranee?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(5 luglio 1982)

Relativamente alle azioni più importanti, come l'irrigazione⁽¹⁾ le infrastrutture⁽²⁾ e l'imboschimento⁽³⁾, che interessano la Francia e l'Italia, emerge dalle comunicazioni fornite dai paesi in

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1362/78 del 19. 6. 1978 (GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 11).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1760/78 del 25. 7. 1978 (GU n. L 205 del 28. 7. 1978, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 269/79 del 6. 2. 1979 (GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 1).

causa che gli obiettivi enunciati dai rispettivi regolamenti sono in via di attuazione.

Tali azioni vengono infatti realizzate ad un ritmo soddisfacente, tranne alcuni casi — fra cui, più particolarmente, l'azione d'irrigazione — dovuti a ritardi procedurali.

Analogamente, l'applicazione di un regolamento recante modifica di un precedente regolamento inteso a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli nel Mezzogiorno italiano, nella Linguadoca-Rossiglione e in taluni dipartimenti francesi (1), conferma il successo di quest'azione comune.

Altre azioni, come quelle relative alla viticoltura nella Francia meridionale (2) e all'irrigazione in Corsica (3), attualmente in corso, hanno dovuto affrontare all'inizio qualche difficoltà; il loro ritmo di esecuzione si è tuttavia notevolmente accelerato a decorrere dal 1981, dopo l'avvio di azioni divulgative sul piano locale.

Per quanto concerne il programma di sviluppo integrato della Lozère (4), la Commissione si è pronunciata favorevolmente sul programma presentato dalla Francia a fine gennaio 1982.

Quanto alla difesa contro le inondazioni nella valle dello Hérault (5), l'elaborazione del relativo programma — stante alle informazioni in possesso dei servizi della Commissione — non è ancora conclusa.

Per ciò che riguarda il regolamento sulla divulgazione agricola in Italia (6), la sua complessità ed il contesto istituzionale italiano hanno alquanto ritardato la sua applicazione. Non è tuttavia irrealistico affermare che i primi corsi per divulgatori agricoli avranno inizio nel 1983; le regioni italiane hanno infatti accettato nel frattempo, dopo aver approvato tra l'altro i programmi d'insegnamento, la costituzione di cinque centri di formazione in cui questi corsi verranno impartiti.

In materia di sviluppo della produzione italiana di carni bovine, ovine e caprine (7), il relativo programma-quadro verrà notificato quanto prima dal governo di Roma; le regioni italiane dovranno suc-

cessivamente presentare i propri programmi speciali di sviluppo. Secondo le previsioni, quest'azione inizierà nel prossimo autunno.

Infine, per quanto attiene alle associazioni di produttori di cotone istituite a favore della Grecia e dell'Italia (8), è ancora troppo presto perché si possa esprimere un giudizio in merito, dato che questi due paesi stanno tuttora elaborando i relativi programmi d'applicazione.

Si può quindi sostenere che l'attuazione delle varie azioni comuni varate in favore delle regioni mediterranee prosegue in modo relativamente soddisfacente.

(8) Regolamento (CEE) n. 389/82 del 15. 2. 1982 (GU n. L 51 del 23. 2. 1982, pag. 1).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 395/82

dell'on. Beyer de Ryke

alla Commissione delle Comunità europee

(5 maggio 1982)

Oggetto: Relazioni CEE-Giappone

Il sig. Michel Jobert, ministro francese del commercio estero, è tornato da una missione d'informazione in Giappone.

Prima di lasciare Tokio, il 21 marzo, il sig. Jobert ha affermato pubblicamente di «essere pronto a scommettere che rischiano di essere annunciate in Europa, entro sei mesi, delle misure protezionistiche se il Giappone non ridurrà la sua eccedenza commerciale di 10 miliardi di dollari con la CEE».

Qual è il piano di ristrutturazione globale e settoriale degli scambi che la Commissione intende proporre nei futuri negoziati con il Giappone?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(17 giugno 1982)

La Commissione ha presentato la «strategia globale comune» adottata dal Consiglio il 22 marzo 1982 nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 98/82 dell'onorevole Vernimmen (1).

In questa risposta l'onorevole parlamentare troverà i dati relativi all'atteggiamento della Comunità nei confronti del Giappone.

(1) GU n. C 167 del 5. 7. 1982, pag. 20.

(1) Regolamento (CEE) n. 1361/78 del 19. 6. 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 355/77 (GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 9).

(2) Direttiva 78/627/CEE del 19. 6. 1978 (GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 1).

(3) Direttiva 79/173/CEE del 6. 2. 1979 (GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 15).

(4) Regolamento (CEE) n. 1940/81 del 30. 6. 1981 (GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 9).

(5) Direttiva 79/174/CEE del 6. 2. 1979 (GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 18).

(6) Regolamento (CEE) n. 270/79 del 6. 2. 1979 (GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 6).

(7) Regolamento (CEE) n. 1944/81 del 30. 6. 1981 (GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 407/82**dell'on. Dury****al Consiglio delle Comunità europee***(4 maggio 1982)*

Oggetto: Eventuale ritiro della Groenlandia dalla Comunità

Nella prospettiva del ritiro della Groenlandia dalla Comunità europea, il Consiglio è pregato di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quali sarebbero le conseguenze per quanto concerne il seggio occupato attualmente dal rappresentante della Groenlandia al Parlamento europeo?
2. È possibile che, nel corso delle prossime elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento europeo, tale seggio venga assegnato al Belgio e più precisamente ad un rappresentante belga di lingua tedesca, come era stato prospettato nel corso delle discussioni preliminari relative all'atto del 20 settembre 1976?

Risposta*(6 luglio 1982)*

L'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto ha fissato all'articolo 2 il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro.

Al Consiglio non sono pervenute proposte di modifica della ripartizione contemplata al citato articolo 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 414/82**dell'on. Brok****alla Commissione delle Comunità europee***(4 maggio 1982)*

Oggetto: Costruzione dell'aeroporto di Point Salines/Grenada

1. È vero che la Comunità europea sovvenziona la costruzione dell'aeroporto di Point Salines/Grenada stanziando 2 milioni di ECU?
2. Ritiene ammissibile la Commissione che tale aeroporto sia poi utilizzato principalmente per scopi militari?
3. Ritiene ammissibile inoltre che esso venga utilizzato anche da aerei militari cubani e sovietici?

4. A quali altri scopi non militari deve servire l'aeroporto in parola?

5. È al corrente la Commissione dei documenti del ministero degli esteri statunitense in cui si afferma che lo Stato di Grenada è divenuto un importante alleato cubano e che l'aeroporto attualmente in costruzione ha un'indiscutibile importanza militare, in quanto può assicurare agli aerei Mig cubani ed ai mezzi adibiti al trasporto di truppe una maggiore autonomia?

6. Condivide la Commissione il timore degli americani che questo aeroporto divenga un sicuro punto di rifornimento per gli aerei cubani diretti in Africa?

7. Ha esposto il governo americano alla Comunità europea il suo punto di vista in merito al contributo comunitario alla costruzione dell'aeroporto e, in caso affermativo, in quali termini?

8. Promuove la Comunità europea altri progetti che potrebbero venire utilizzati per scopi militari dai sovietici o dai loro alleati e, in caso affermativo, quali?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione***(9 luglio 1982)*

1. La Commissione ha effettivamente ricevuto una richiesta di finanziamento relativa ad alcune attrezzature dell'aeroporto internazionale di Point-Salines; tale richiesta è stata presentata, a titolo dell'articolo 136 della convenzione di Lomé II, dalle autorità di Grenada e di Saint Lucia, e poi dal segretariato della Comunità dei Caraibi (CARICOM) a nome di tutti gli Stati ACP e PTOM della regione dei Caraibi. La Comunità non ha ancora preso una decisione in merito.

2.3.4. Secondo le autorità interessate, l'obiettivo perseguito con la costruzione di detto aeroporto è di migliorare l'economia di Grenada, incrementando il flusso turistico e commerciale. Tale elemento può essere certamente considerato essenziale per lo sviluppo economico di questo tipo di isole, che dipendono molto dall'esportazione di alcuni prodotti agricoli. La possibilità che l'aeroporto di Point-Salines, come in genere ogni aeroporto, sia utilizzato per fini diversi da quelli turistici e commerciali, a seconda della congiuntura politica del momento e per decisione di un governo indipendente, non è specifica del presente progetto e non può quindi essere esclusa.

5. La Commissione è al corrente della posizione americana e dei timori espressi negli Stati Uniti in merito alle possibili utilizzazioni dell'aeroporto.

6. La Commissione rileva che dai piani che le sono noti non risultano capacità di deposito di carburante diverse da quelle corrispondenti ad un traffico normale nel quadro di una normale utilizzazione dell'aeroporto per fini turistici e commerciali.

7. Le autorità americane, nel quadro dei contatti tra funzionari dell'amministrazione degli Stati Uniti e funzionari della Commissione, hanno regolarmente informato la Commissione sulla posizione del loro governo riguardo ad un eventuale finanziamento del progetto.

8. La Comunità non finanzia negli Stati ACP progetti con scopi militari.

Le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, che prevedono la concessione di aiuti di avviamento alle associazioni riconosciute di aziende agricole, restano in vigore, sicché tali aiuti possono essere concessi indipendentemente dall'aiuto speciale ai giovani agricoltori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 423/82

dell'on. Costanzo

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1982)

Oggetto: Aiuto speciale ai giovani coltivatori

L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 81/528/CEE ⁽¹⁾ che modifica la direttiva 72/159/CEE ⁽²⁾ relativa all'ammodernamento delle strutture agricole, prevede un aiuto speciale facoltativo a favore dei giovani imprenditori agricoli che presentano un piano di sviluppo aziendale, nella misura massima di 7 254 UCE pro capite.

Se però i richiedenti sono due o più giovani l'aiuto speciale non può superare complessivamente 10 881 UCE.

Non ritiene la Commissione che tale disposizione finanziaria tenda a scoraggiare l'agricoltura di gruppo che invece dovrebbe essere favorita e sostenuta?

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(12 luglio 1982)

La Commissione non condivide il parere secondo cui la disposizione della direttiva 81/528/CEE, concernente l'agricoltura di gruppo e che limita a 10 881 ECU l'aiuto speciale ai giovani agricoltori che attuano in comune un piano di sviluppo, avrebbe effetti demoralizzanti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 444/82

dell'on. Moreland

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1982)

Oggetto: Imposte sulle società negli USA

1. È contraria la Commissione al sistema fiscale applicato in vari Stati degli USA, secondo il quale l'imponibile di una società viene calcolato in base ai profitti su scala mondiale dell'intero gruppo?

2. Ha la Commissione sollevato obiezioni a tale proposito nell'ambito di discussioni intrattenute col governo degli Stati Uniti?

3. Ha la Commissione sollevato tale problema con i ministri degli esteri e/o con il Consiglio?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(6 luglio 1982)

1. La Commissione è effettivamente contraria al sistema citato dall'onorevole parlamentare, noto come sistema imponibile unitario. Essa è profondamente colpita dal fatto che un numero crescente di Stati USA lo adottino come tale per calcolare l'imposta sulle società. Principale timore della Commissione è che il ricorso alla base imponibile unitaria dia adito ad una duplice tassazione.

2. La Commissione ha notificato le sue obiezioni con note formali all'amministrazione USA, la più recente delle quali è stata presentata il 31 ottobre 1981 dall'ambasciata del Regno Unito (che assumeva allora la presidenza CEE). Il 21 dicembre 1981, la Commissione ha reso nota la propria posizione in una lettera, inviata tramite il capo delegazione CEE a Washington, al governo USA (al segretario del tesoro, Donald Regan, e al rappresentante degli scambi USA, William Brock). Questa lettera è stata determinante per convincere il governo USA ad un intervento nell'interesse della legge nella causa dibattuta presso la Corte suprema della

Chicago Bridge and Iron Co. contro la Caterpillar Tractor Co., oggetto della quale era la costituzionalità del principio dell'imposizione unitaria.

3. In tutti i provvedimenti presi in merito la Commissione ha agito di concerto con la presidenza e consultandosi con gli Stati membri, coordinati in tal caso tramite le loro rappresentanze diplomatiche a Washington.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 447/82

dell'on. Moreland

al Consiglio delle Comunità europee

(10 maggio 1982)

Oggetto: Specchietti retrovisivi dei veicoli a tre ruote

1. Quali progressi sono stati fatti per quanto riguarda la proposta della Commissione sul ravvicinamento della legislazione degli Stati membri in merito agli specchietti retrovisivi per i veicoli a due o tre ruote?

2. Ritiene il Consiglio che le automobili a tre ruote dotate di volanti di tipo standard debbano sottostare alle stesse specifiche relative allo specchietto retrovisivo valide per le automobili a quattro ruote, cioè uno specchietto retrovisivo interno e uno esterno? In caso contrario quali decisioni sono state sollevate?

Risposta

(6 luglio 1982)

Il 22 luglio 1980 il Consiglio ha adottato una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta⁽¹⁾, che non comprende nel suo campo di applicazione i veicoli a tre ruote con cabina. A questo proposito, il Consiglio ha tuttavia preso atto di una dichiarazione della delegazione britannica che invita la Commissione ad elaborare, appena possibile, una proposta di direttiva intesa a fornire di retrovisori i veicoli a tre ruote con cabina. A tutt'oggi al Consiglio non sono ancora pervenute proposte della Commissione in tal senso.

(1) GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 452/82

dell'on. Schwartzberg

al Consiglio delle Comunità europee

(10 maggio 1982)

Oggetto: Concorrenza sleale del Giappone

Durante la sessione del 22-23 marzo 1982, il Consiglio ha deciso che «tenuto conto che i vantaggi previsti dalla Comunità in seguito ai negoziati successivi compiuti con il Giappone nell'ambito del GATT non sono stati ottenuti e che i risultati delle discussioni bilaterali non sono stati soddisfacenti, le procedure dell'articolo XXIII del GATT dovranno essere attuate nei confronti del Giappone».

1. Quali sono queste procedure?
2. Quando saranno attuate?
3. Da chi (Commissione, Stati membri)?

Risposta

(6 luglio 1982)

L'articolo XXIII del GATT prevede la possibilità di espletare procedure in due fasi. A norma del paragrafo 1, la parte contraente che chiede di avvalersi di tale articolo può presentare, per iscritto, note di protesta o proposte in base alle quali si procede a consultazioni bilaterali.

Il paragrafo 2 prevede che, qualora al termine delle consultazioni bilaterali ai sensi del paragrafo 1 non si pervenga ad alcuna soluzione, la questione possa essere presa in considerazione dall'insieme delle parti contraenti del GATT in ambito multilaterale. Queste ultime effettueranno indagini e formuleranno appropriate raccomandazioni o prenderanno una decisione in merito al problema di cui trattasi.

La richiesta della Comunità di procedere a consultazioni con il Giappone ai sensi dell'articolo XXIII, paragrafo 1, è stata presentata per iscritto all'ambasciatore del Giappone presso il GATT con lettera trasmessa il 25 marzo 1982. La Comunità ha in seguito presentato per iscritto una nota di protesta consegnata all'ambasciatore del Giappone il 7 aprile 1982.

Il 18-19 maggio 1982 hanno avuto inizio consultazioni formali con il Giappone.

Per quanto riguarda la politica commerciale, la Commissione sta procedendo a consultazioni a nome della Comunità, in conformità delle disposizioni dell'articolo 113 del trattato di Roma.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 460/82**dell'on. Prout****alla Commissione delle Comunità europee***(10 maggio 1982)***Oggetto:** Legge per la promozione dell'occupazione della Repubblica federale di Germania

Una legge della Repubblica federale per consolidare le misure a favore dell'occupazione (la Arbeitsförderungs-Konsolidierungsgesetz — BGBL. I. pag. 1497) è entrata in vigore il 1° gennaio 1982. Mi risulta che tale legge ha come obiettivo di impedire l'impiego dei lavoratori assunti tramite le agenzie di collocamento nei lavori di edilizia nella Repubblica federale di Germania, al più tardi a partire dal 1° aprile 1982. In considerazione del fatto che questo provocherà gravi difficoltà alle imprese di tutti i paesi comunitari che forniscono tali servizi alla Germania, può la Commissione rispondere alle seguenti domande:

1. la Commissione è stata informata dalle autorità tedesche in merito all'emanazione di tale legge e, in caso affermativo, quando?
2. se non ne è stata informata, quando e come è venuta a conoscenza di tale legge?
3. come considera la Commissione questa legge in termini delle disposizioni del trattato CEE sulla libertà di prestazione dei servizi, in particolare l'articolo 62 del trattato CEE?
4. alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia nella causa 279/80 ⁽¹⁾ — procedimento penale a carico di Alfred John Webb — ritiene la Commissione che è realmente nell'interesse della Comunità e conforme alle norme comunitarie che vengano adottate misure talmente draconiane e, in caso negativo, intende insistere presso il governo tedesco affinché adotti misure più adeguate, come un efficace sistema di controllo mediante la concessione di licenze?

⁽¹⁾ Ricorso: GU n. C 21 del 30. I. 1981, pag. 2; sentenza: GU n. C 50 del 25. 2. 1982, pag. 7.

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(9 luglio 1982)

1. La Commissione non è stata informata dalle autorità tedesche sul progetto di legge.
2. Ne è venuta a conoscenza, nel dicembre 1981, in seguito alla pubblicazione della legge sul BGBL.
3. Non sembra che la legge in questione infranga le normative comunitarie vigenti in quanto il divieto di ricorrere al lavoro temporaneo nel settore dell'edilizia nella Repubblica federale tedesca sem-

bra giustificato dall'interesse generale (necessità di proteggere il mercato del lavoro e gli interessi legittimi dei lavoratori interessati) e purché la legge in questione si applichi senza discriminazione sia alle agenzie di lavoro temporaneo tedesche che a quelle stabilite negli altri Stati membri.

4. Il punto di vista della Commissione su esposto sembra conforme alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia a cui si richiama l'onorevole parlamentare.

Le misure adottate dalle autorità tedesche sono peraltro conformi a quelle vigenti in altri Stati membri che hanno da tempo vietato il lavoro interinale in tutti i settori (Italia), in taluni settori (Belgio, Paesi Bassi) ovvero l'hanno limitata a un determinato settore (Danimarca).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 461/82**dell'on. Prout****alla Commissione delle Comunità europee***(10 maggio 1982)***Oggetto:** Attività delle agenzie di collocamento

Mi risulta che, dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa 279/80 ⁽¹⁾ — procedimento penale a carico di Alfred John Webb del 17 dicembre 1981 — la Commissione ha deciso di esaminare tutto il problema delle attività delle agenzie di collocamento.

Quanto sopra corrisponde a verità? In caso affermativo, la Commissione può specificare cosa sta facendo e cosa intende fare? In caso contrario, in particolare alla luce della Arbeitsförderungs-Konsolidierungsgesetz della Repubblica federale di Germania del 22 dicembre 1981, intende esaminare urgentemente il problema delle attività delle agenzie di collocamento?

⁽¹⁾ Ricorso: GU n. C 21 del 30. I. 1981, pag. 2; sentenza: GU n. C 50 del 25. 2. 1982, pag. 7.

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(9 luglio 1982)

Da molti anni la Commissione ha annunciato un'azione comunitaria nel settore del lavoro

temporaneo ⁽¹⁾; non è stata dunque la recentissima sentenza: «John Webb» a spingerla a proporre una normativa in questo settore.

Il 6 aprile 1982 ⁽²⁾ la Commissione ha approvato una proposta di direttiva in materia di lavoro temporaneo (messa a disposizione di lavoratori da parte di imprese di lavoro interinale o occupazione di lavoratori subordinati con contratti a tempo determinato). Uno dei tre obiettivi di tale testo è volto a garantire la serietà e la qualità delle imprese di lavoro interinale per sopprimere gli abusi del lavoro interinale a livello nazionale e transfrontaliero.

⁽¹⁾ Doc. COM(79) 188 def.; COM(80) 186 def.; COM(80) 351 def.; COM(80) 154/2 def. Programmi della Commissione per gli anni 1979, 1980 e 1981. Risposte della Commissione alle interrogazioni scritte n. 37/73 dell'on. Vredeling (GU n. C 57 del 17. 7. 1973, pag. 36), 75/74 dell'on. Bermann (GU n. C 77 del 4. 7. 1974, pag. 34), 468/77 dell'on. Dondelinger (GU n. C 305 del 19. 12. 1977, pag. 5), 1341/80 dell'on. O'Connell (GU n. C 345 del 31. 12. 1980, pag. 21), 1683/80 degli on. Croux, Malangre e Notenboom (Gu n. C 78 del 6. 4. 1981, pag. 16).

⁽²⁾ Doc. COM(82) 155.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 467/82

dell'on. Capanna

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1982)

Oggetto: Sicurezza per i lavoratori delle centrali elettronucleari

L'ente elettronucleare canadese ha dato notizia del primo caso di un addetto che sia deceduto per cancro, in seguito ad assorbimento di radiazioni ionizzanti.

Si tratta di un lavoratore del Centro di ricerche di Chalk River, presso Ottawa; un suo compagno di lavoro, che come lui non era rimasto mai esposto ad una dose di radiazioni superiore a quella ammessa, è stato pure colpito da malattia cancerosa ed ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio.

1. Non crede la Commissione che quanto ammesso dalla Atomic Energy of Canada Ltd debba indurre la Comunità a rivedere il problema della sicurezza per i lavoratori delle centrali elettronucleari alla luce dei fatti sopra esposti?
2. Non ritiene opportuno la Commissione, alla luce di quanto accaduto al centro di ricerca di Chalk River, di sospendere il programma di «nucleariz-

zazione civile» fino a che non saranno garantite le condizioni di sicurezza per i lavoratori delle centrali elettronucleari?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(6 luglio 1982)

I casi di cancro di cui sono state vittime i due lavoratori canadesi hanno effettivamente dato luogo a un risarcimento a titolo di «malattia professionale» essendo stato preso in considerazione il principio della presunzione d'origine.

Salvo alcune rare eccezioni, le malattie professionali hanno carattere non specifico; di conseguenza non è dimostrabile il nesso causa-effetto, soprattutto quando si tratta di deboli esposizioni — come fu il caso per i lavoratori canadesi. Si ammette allora spesso che, al fine di accelerare le procedure di indennizzo di persone colpite dall'incidente, occorre essere il più possibile larghi nella concessione delle indennità compensatrici.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione e sulla scorta delle osservazioni mediche relative ai lavoratori canadesi è possibile confermare quanto segue:

il basso livello delle esposizioni misurate si colloca effettivamente al di sotto dei limiti annuali stabiliti;

la mancanza di dati validi nella letteratura scientifica non consente di attribuire, nei due casi in questione, alle radiazioni ionizzanti una funzione determinante nella patogenesi delle affezioni di cui trattasi;

non bisogna neppure ignorare le esposizioni ad altri elementi nocivi (amianto, fluoro), il che fu il caso per i lavoratori canadesi.

In conclusione, basandosi su tali fatti, la Commissione non ritiene necessario rivedere i principi di base destinati a garantire la tutela dei lavoratori e della popolazione contro i danni derivanti dalle radiazioni ionizzanti, principi che sono stati riveduti nella direttiva del Consiglio il 15 luglio 1980 ⁽¹⁾.

Essa ritiene inoltre che, tenuto conto del fatto che il lavoro nell'industria nucleare deve essere considerato soddisfacente sul piano sanitario rispetto alla maggior parte delle altre industrie, non si deve frenare negli Stati membri lo sviluppo dell'energia nucleare utilizzata a fini pacifici.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 470/82**dell'on. Radoux****alla Commissione delle Comunità europee***(10 maggio 1982)*

Oggetto: Relazioni tra la CEE e i paesi del blocco orientale

A seguito degli avvenimenti del 13 dicembre scorso, può indicare la Commissione quali provvedimenti essa ha adottato nei confronti dei paesi dell'Est, quali sono i paesi interessati e qual è la durata prevista per tali misure?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione***(9 luglio 1982)*

A partire dal 13 dicembre 1981 la Commissione ha preso i seguenti provvedimenti nei confronti di taluni paesi dell'Est:

Unione Sovietica

- La Commissione ha proposto al Consiglio di decidere talune misure commerciali per ridurre le importazioni provenienti da questo paese. La proposta della Commissione è stata adottata dal Consiglio il 15 marzo 1982. Il regolamento del Consiglio è valido fino al 31 dicembre 1982 ⁽¹⁾.
- La Commissione ha inoltre proposto al Consiglio di reinserire l'Unione Sovietica nelle categorie dei paesi acquirenti contemplati dall'accordo sui crediti all'esportazione («consensus»). Con decisione del 15 febbraio 1982, il Consiglio ha conferito alla Commissione l'incarico di avviare le trattative con gli altri partecipanti all'accordo per discutere un siffatto reinserimento. La proposta, attualmente in discussione, potrebbe essere accolta procedendo ad una riclassificazione generale di tutti i paesi acquirenti nell'ambito dell'accordo.

Polonia

- La Commissione ha ritirato la sua proposta relativa alla III serie B di vendita speciale a detto paese di prodotti agricoli.
- La Commissione ha deciso di manifestare la sua solidarietà con la popolazione polacca concedendo in seguito due aiuti d'urgenza pari rispettivamente a 2 e 8 milioni di ECU.

⁽¹⁾ GU n. L 72 del 16. 3. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 471/82**dell'on. Théobald-Paoli****alla Commissione delle Comunità europee***(10 maggio 1982)*

Oggetto: Orticoltura mediterranea

Di fronte ad una concorrenza proveniente spesso da paesi non europei, gli orticoltori delle regioni mediterranee della Comunità si vedono costretti a procedere ad una rivoluzione tecnologica nel riscaldamento delle serre (e nel condizionamento durante i mesi estivi).

Appare opportuno sviluppare un nuovo tipo di serra ad intercapedine con circolazione d'acqua: un siffatto procedimento è già stato sperimentato nel Var e ha dato risultati particolarmente soddisfacenti sul piano del risparmio energetico (vedi progetto del liceo sperimentale per l'orticoltura di Hyères).

Quale contributo potrebbe essere previsto dalla Commissione per un progetto del genere che permetterebbe di ridurre le spese di importazione di fiori che, ad esempio nel caso della Francia, raggiungono i 2 miliardi di franchi? Potrebbero essere destinate a tal fine somme stanziare per il risparmio energetico, la ricerca scientifica, l'agricoltura (ricerca agricola) o lo sviluppo delle regioni mediterranee?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione***(12 luglio 1982)*

Nel programma di ricerca 1979-1983 ⁽¹⁾ esiste un gruppo di esperti «Economie di energia nelle colture protette» che studia in particolar modo l'aspetto tecnico di costruzione delle serre.

Lo stato attuale dei lavori permette soltanto di affermare che si possono concepire diversi tipi di costruzione di serre in zona mediterranea, fra cui quello menzionato dall'onorevole parlamentare.

Non è tuttavia giunto il momento di stabilire se tale tipo di progetto possa ottenere un eventuale aiuto.

Per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, le possibilità in questo settore potrebbero dipendere, quando si tratti di regioni ammissibili al contributo del Fondo, da una domanda di aiuto presentata dallo Stato membro in causa per investimenti nelle imprese che fabbricano siffatti impianti.

Inoltre, poiché il progetto menzionato è già sperimentato, non costituisce più un progetto dimo-

⁽¹⁾ GU n. L 316 del 30. 10. 1978, pag. 37.

tivo e non può quindi più ottenere un sostegno finanziario nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1303/78 del Consiglio (1).

Infine, i programmi di ricerca, in particolare il secondo programma di Ricerca e di Sviluppo nel settore dell'energia, non consentono una partecipazione comunitaria a progetti come quello menzionato dall'on. parlamentare.

(1) GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 6.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 479/82

dell'on. Habsburg

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1982)

Oggetto: Graduale fusione delle compagnie aeree della Comunità

Viste le crescenti difficoltà delle compagnie aeree nazionali, non sarebbe ormai tempo di riprendere l'iniziativa mirante alla graduale fusione delle compagnie aeree delle Comunità?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(5 luglio 1982)

La sfavorevole situazione finanziaria di alcune compagnie aeree della Comunità dipende in larga misura dall'attuale situazione economica generale.

La Commissione è consapevole che una razionalizzazione dei servizi aerei potrebbe essere agevolata da una più stretta collaborazione fra le varie compagnie, per arrivare eventualmente a delle fusioni od a certe forme d'integrazione parziale, a condizione che questo non dia luogo né a situazioni incompatibili con le norme del trattato CEE né a conseguenze negative per la Comunità. A questo proposito, si dovrebbe sempre tener presente, fra l'altro, il rischio di perdite di posti di lavoro.

Tuttavia, talune esperienze in materia di fusione fatte in precedenza in Europa e, in tempi alquanto recenti, negli Stati Uniti sono poco incoraggianti; la Commissione ritiene pertanto che spetti in primo luogo alle stesse compagnie aeree esaminare i vantaggi di eventuali fusioni. Se, in casi particolari,

fosse richiesto il sostegno della Commissione, essa non mancherà di esaminare la questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 482/82

dell'on. Dury

al Consiglio delle Comunità europee

(14 maggio 1982)

Oggetto: Ricorso da parte degli Stati membri al compromesso di Lussemburgo «diritto di veto»

Soprattutto al fine di facilitare il lavoro dei ricercatori e degli studenti universitari, può il Consiglio precisare quante volte negli ultimi anni gli Stati membri hanno opposto il loro «veto», a un progetto di direttiva o di regolamento adducendo interessi «vitali», in base al compromesso di Lussemburgo del gennaio 1966?

Risposta

(6 luglio 1982)

Il Consiglio rammenta che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, le sue deliberazioni e dunque il risultato dei voti che hanno portato alle decisioni da esso adottate sono coperti da segreto professionale.

Come ha avuto occasione di rilevare più volte dinanzi al Parlamento europeo negli ultimi anni, il Consiglio ritiene che le disposizioni dei trattati che prevedono la possibilità di prendere una decisione a maggioranza semplice o qualificata non escludono che i membri del Consiglio proseguano i loro sforzi per ravvicinare le loro opinioni prima che il Consiglio si pronunci.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 493/82

dell'on. Davern

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1982)

Oggetto: Ponte a Waterford

Intende la Commissione dichiarare se essa ha ricevuto o meno richieste di contributo per ponti a piano viabile elevato e basso a Waterford in Irlanda? In caso affermativo, intende la Commissione fornire informazioni dettagliate circa le richieste e la probabilità che venga concesso un contributo nel quadro dei fondi comunitari?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(12 luglio 1982)

Nel settembre 1980 e 1981 la Commissione ha sottoscritto due impegni per contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale ad una serie di investimenti, tra cui la sostituzione di un ponte esistente sul fiume Suir a Waterford City con un ponte a basso piano viabile a quattro corsie.

Le due serie di investimenti ammontano a 20 907 626 £ Irl, per i quali il contributo FESR è del 30 %.

La Banca europea per gli investimenti ha finanziato molti programmi di miglioramento stradale per favorire lo sviluppo regionale in Irlanda. A fine aprile 1982, la Banca aveva prestato l'equivalente di 44,1 milioni di £ Irl (66,1 milioni di ECU) per lavori in Irlanda. Altri 13 milioni di £ Irl (19,4 milioni di ECU) sono stati prestati attraverso il Nuovo strumento comunitario di erogazione e di assunzione di prestiti (NSC), per il quale la Banca tratta le operazioni di prestito su mandato della Comunità.

Per motivi di riservatezza, su cui contano i promotori durante le trattative, la BEI non si pronuncia relativamente al fatto se le siano stati presentati singoli progetti per futuri finanziamenti; l'esito delle discussioni è reso pubblico soltanto se e quando viene firmato un contratto di prestito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 495/82

dell'on. Davern

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1982)

Oggetto: L'esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi e della marina mercantile

1. Può la Commissione fornire informazioni dettagliate in merito all'esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi e della marina mercantile in ciascuno degli Stati membri per quanto riguarda le elezioni dirette del Parlamento europeo?

2. Può la Commissione riferire se ha consultato o meno gli Stati membri in merito a tale problema?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(6 luglio 1982)

1. In genere le legislazioni degli Stati membri relative alle elezioni dirette del Parlamento europeo non contengono norme speciali per i marittimi. Si applicano le norme ordinarie relative alla residenza e al diritto di voto per posta. Per maggiori dettagli in proposito la Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla relazione parlamentare sulle leggi elettorali dei Parlamenti degli Stati membri delle Comunità europee, agosto 1977 (1).

2. Non sono state effettuate consultazioni in merito.

(1) PE 50.159.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 496/82

dell'on. Flanagan

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1982)

Oggetto: Spesa pro capite

Secondo la Commissione la spesa pubblica pro capite relativa all'esercizio 1980 negli Stati membri è stata di 5 215 ECU in Danimarca, mentre la cifra corrispondente per l'Irlanda è stata di 1 630 ECU. Può la Commissione spiegare i motivi di tale sostanziale disparità fra questi due Stati membri e non ritiene essa che tali cifre sottolineino ulteriormente l'esistenza di disparità economiche all'interno della Comunità?

**Risposta data dal sig. Ortoli
in nome della Commissione**

(6 luglio 1982)

La spesa pubblica nel 1980 ha rappresentato quasi il 59 % del prodotto interno lordo in Danimarca e il 55 % circa in Irlanda; poiché il prodotto interno lordo pro capite in Danimarca è notevolmente più alto che in Irlanda, i due paesi presentano cospicue differenze nell'importo della spesa pubblica pro capite, espresso nella moneta comune.

È ben nota l'esistenza di notevoli disparità economiche fra Stati membri, riflesso di un ampio ventaglio di fattori che hanno determinato per lungo tempo lo sviluppo economico. Da parte sua la

Commissione, preoccupandosi di incoraggiare una maggior convergenza economica, prende in considerazione l'esistenza di tali disparità allorché si tratta di formulare gli orientamenti di politica economica. Inoltre, i prestiti accordati dalle istituzioni comunitarie hanno in generale lo scopo di ridurre gli squilibri strutturali, e come tali sono particolarmente utili agli Stati membri meno prosperi, come l'Irlanda. A seguito della partecipazione effettiva e completa dell'Irlanda al tasso di cambio e ai meccanismi d'intervento dello SME, i prestiti concessi a questo paese dalle istituzioni comunitarie sono in gran parte accessibili a condizioni speciali, con un bonifico d'interessi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 501/82

degli on. Albert von Wogau

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1982)

Oggetto: Spese connesse alla conversione delle monete nella Comunità europea

Può comunicare la Commissione quali sono annualmente le spese connesse alla conversione delle monete degli Stati membri della Comunità?

**Risposta data dal sig. Ortolì
in nome della Commissione**

(12 luglio 1982)

La Commissione richiama l'attenzione degli onorevoli parlamentari sul fatto che, se per «spese annualmente connesse alla conversione delle monete degli Stati membri della Comunità» essi intendono l'importo degli interventi di sostegno delle monete sui mercati dei cambi, la pubblicazione dei dati spetta alle autorità nazionali interessate. Di norma, tali dati sono considerati riservati, soprattutto quando riguardano un periodo recente.

La tabella che segue indica l'evoluzione delle riserve totali degli Stati membri per il periodo 1979-1981. Non se ne possono trarre tuttavia conclusioni precise per quanto riguarda l'importo degli interventi: infatti, nel corso di tale periodo, gli Stati membri hanno proceduto, direttamente o indirettamente, all'assunzione di prestiti all'esterno, il cui provento è venuto ad aggiungersi alle riserve, ma il cui importo non è sempre noto con precisione.

Variazione delle riserve totali degli Stati membri della Comunità

(in milioni di ECU)

	1979	1980	1981
Repubblica Federale di Germania	+ 359	412	3 956
Francia	4 697	8 854	- 78
Italia	3 934	5 187	1 114
Paesi Bassi	1 161	3 719	- 134
Belgio	558	2 289	-1 291
Regno Unito	1 882	2 134	-1 655
Irlanda	-408	651	+ 260
Danimarca	- 41	344	- 232
Grecia	- 70	212	- 160

Fonti: Fondo monetario internazionale: International Financial Statistics, maggio 1982.
Servizi della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 515/82

dell'on. Patterson

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1982)

Oggetto: Personale della Commissione

La risposta della Commissione all'interrogazione n. 1138/81 dell'on. Damseaux ⁽¹⁾ indica che, con

l'eccezione della categoria LA; il numero dei funzionari britannici è sproporzionatamente basso nell'ambito del personale della Commissione. Può la Commissione fornire l'assicurazione che la sua politica di assunzione mira a correggere l'attuale squilibrio in modo da garantire una rappresentanza adeguata e comparabile di tutte la nazionalità della Comunità in tutte le categorie rispettando la proporzione tra le singole popolazioni?

⁽¹⁾ GU n. C 345 del 31. 12. 1981, pag. 18.

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(6 luglio 1982)

La politica di assunzione della Commissione ha sempre cercato di garantire che l'articolo 27 dello statuto dei funzionari fosse rispettato. A lungo termine si dovrebbe così giungere ad un esteso equilibrio pur se continueranno naturalmente a verificarsi di tanto in tanto oscillazioni sul piano generale. La Commissione è consapevole che in questo momento il personale britannico è comparativamente in scarso numero e spera di poter rimediare a ciò a medio termine con le normali e già sperimentate procedure.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 516/82

dell'on. Patterson

al Consiglio delle Comunità europee

(14 maggio 1982)

Oggetto: Personale del Consiglio

La risposta all'interrogazione n. 1139/81 dell'on. Damseaux ⁽¹⁾ indica che il numero di funzionari di nazionalità britannica nei gradi B, C e D in servizio presso il Consiglio è sproporzionatamente basso rispetto alle altre nazionalità. Quali misure intende adottare il Consiglio per assicurare un equilibrio numerico tra i cittadini di tutti gli Stati membri facenti parte del suo personale, rispettando la proporzione tra le singole popolazioni?

(¹) GU n. C 12 del 18. 1. 1982, pag. 16.

Risposta

(6 luglio 1982)

L'articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee prescrive che:

«Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità.

I funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di religione o di sesso.

Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».

Le autorità che esercitano al Consiglio i poteri conferiti dallo statuto all'autorità che ha il potere di nomina non frappongono nessun ostacolo all'assun-

zione di funzionari di nazionalità britannica. Tuttavia, malgrado le appropriate campagne pubblicitarie su vari giornali in Gran Bretagna, si deve costatare una carenza di candidature britanniche per i concorsi generali per le categorie B, C, D e perfino A, con una conseguente carenza di vincitori dei suddetti concorsi.

Va costatato inoltre che questo fenomeno non è limitato solo ai cittadini britannici. Altri paesi, come la Danimarca, i Paesi Bassi, ecc., sono fonte di preoccupazioni analoghe in materia di assunzioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 523/82

dell'on. Seefeld

alla Commissione delle Comunità europee

(24 maggio 1982)

Oggetto: Uso delle luci di posizione in Francia

Dall'inizio di quest'anno, in Francia si possono usare nuovamente le luci di posizione, nei centri abitati dotati di sufficiente illuminazione. Il governo francese ha preso tale decisione nonostante la risoluzione adottata dalla conferenza europea dei ministri dei trasporti sull'armonizzazione delle norme relative al traffico in Europa

L'interrogante chiede pertanto alla Commissione delle Comunità europee:

1. La Commissione è stata informata di questo provvedimento adottato dalla Francia prima della sua introduzione?
2. Come giudica essa una tale misura adottata unilateralmente a livello nazionale proprio quando si cerca ripetutamente di armonizzare le disposizioni nazionali nel settore della sicurezza dei trasporti?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(7 luglio 1982)

1. No.
2. La Commissione sostiene i lavori svolti negli altri consessi internazionali al fine di armonizzare le norme della circolazione stradale. Essa richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che la risoluzione adottata dalla conferenza europea dei ministri dei trasporti in materia non fa sorgere obblighi giuridici e che la nuova normativa francese che permette di utilizzare solamente le luci di posizione non ha reso obbligatoria l'utilizzazione medesima. In pratica, sembra che gli automobilisti fran-

cesi utilizzano sempre più i fari anabbaglianti. Del resto, mediante la soluzione di taluni problemi di regolazione delle luci, si può pervenire ad un'armonizzazione di fatto in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 526/82

dell'on. Normanton

alla Commissione delle Comunità europee

(30 aprile 1982)

Oggetto: Radio «citizens' band»

In questi ultimi anni vi sono state notevoli controversie circa l'uso delle apparecchiature radio «citizens' band».

Il governo britannico ha emanato una legislazione sulle frequenze da usarsi e sul tipo di sistema rice-trasmittitore. Molti utenti delle apparecchiature radio C.B. sostengono che la legislazione britannica in materia diverge sostanzialmente da quella che si applica nel resto della Comunità economica europea.

Non ritiene la Commissione che in questo settore la normativa comunitaria dovrebbe applicarsi uniformemente e, in tal caso, quali sono le sue proposte in merito a tale armonizzazione?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(7 luglio 1982)

Si rinvia l'on. parlamentare alle risposte della Commissione alle interrogazioni scritte n. 250/82 dell'on. Hutton ⁽¹⁾ e n. 310/82 dell'on. Sir Fred Warner ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 188 del 22. 7. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 535/82

dell'on. Pearce

alla Commissione delle Comunità europee

(24 maggio 1982)

Oggetto: Aiuti ai paesi in via di sviluppo

È d'accordo la Commissione sul fatto che in futuro la pubblicazione di cifre concernenti gli aiuti a favore dei paesi in via di sviluppo espresse in percentuale di PIL non debbono includere, nel caso della Francia, i contributi forniti dal governo francese ai propri territori d'oltremare?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(7 luglio 1982)

Le statistiche riguardanti l'aiuto statale allo sviluppo (ASS) sono elaborate sulla base di un elenco di paesi in via di sviluppo (PVS) predisposto dal comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE; in esso figurano anche le dipendenze di alcuni paesi industrializzati, tra cui la Francia e altri Stati membri.

Il problema dell'esclusione delle dipendenze dall'elenco dei PVS rimane aperto. Nel frattempo però la Francia ha deciso di portare entro il 1988 il proprio aiuto statale allo sviluppo al livello dello 0,7 % del PNL, senza tener conto dei flussi verso i propri territori e dipartimenti d'oltremare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 563/82

dell'on. Dury

alla Commissione delle Comunità europee

(1° giugno 1982)

Oggetto: NSC

Potrebbe la Commissione comunicare quali sono i progetti belgi che, dalla creazione del Nuovo strumento comunitario a tutt'oggi hanno potuto beneficiare di quest'ultimo, e per quali importi?

**Risposta data dal sig. Ortolì
in nome della Commissione**

(7 luglio 1982)

Nessun finanziamento è stato fino ad oggi accordato per investimenti in Belgio sulle risorse del Nuovo strumento comunitario di assunzione ed erogazione di prestiti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 600/82

dell'on. Squarcialupi

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1982)

Oggetto: Nocività delle carte autocopianti

In Svezia il sistema internazionale di allarme per la sicurezza e la salute dei lavoratori ha segnalato che carte autocopianti senza carbone hanno provocato

irritazioni oculari, delle mucose e della pelle oltreché sintomi generali come nausea e mal di testa. L'allarme è stato trasmesso dall'ufficio internazionale del lavoro alle autorità sanitarie sottolineando che questi fenomeni non hanno ancora trovato una spiegazione composti convincente. Alcuni test epicutanei, infatti, praticati con le carte e con i chimici utilizzati nella loro fabbricazione, non hanno determinato reazioni allergiche. Ciononostante sono pervenute segnalazioni su casi analoghi verificatisi in alcuni uffici bancari italiani.

Quali informazioni può la Commissione dare sull'argomento e quali iniziative intende prendere?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(9 luglio 1982)

La Commissione ha ricevuto una sintesi delle risposte pervenute all'ufficio internazionale del lavoro, il quale aveva chiesto informazioni sui pericoli per la salute che derivano dall'impiego di carta autocopiante senza carbone.

Dalle risposte risulta quanto segue:

- le informazioni disponibili sono comparativamente scarse;
- il problema riguarda solo un'esigua percentuale di utilizzatori;
- sinora non è stato possibile stabilire una relazione di causa ed effetto tra i sintomi osservati e l'impiego di carta autocopiante senza carbone;
- i disturbi lamentati non sembrano potersi collegare direttamente né con un particolare tipo di carta, né con uno dei suoi componenti;
- si stanno raccogliendo ulteriori informazioni.

Alla luce di quanto sopra, per il momento la Commissione non ritiene giustificato un suo intervento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 612/82

dell'on. Price

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1982)

Oggetto: Presenza dei Commissari

Per quanto concerne i seguenti punti:

a) interrogazioni orali cui viene fornita una risposta nel tempo delle interrogazioni (articolo 44 del regolamento)

b) interrogazioni orali con discussione (articolo 42 del regolamento)

c) discussioni su proposte di risoluzione contenute nelle relazioni di iniziativa del Parlamento (articolo 102 del regolamento) e

d) discussioni su proposte di risoluzione che contengono il parere del Parlamento sulla legislazione proposta (articolo 32 del regolamento).

Può la Commissione stabilire quante volte, a partire dal 1° gennaio 1981, la risposta della Commissione è stata fornita dal Commissario responsabile del portafoglio interessato e quante volte la risposta è stata invece fornita da un altro Commissario?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(7 luglio 1982)

La Commissione fa presente all'onorerole parlamentare che qualsiasi intervento di uno dei suoi membri ai dibattiti del Parlamento è fatto in nome del Collegio, il quale si assume la responsabilità dell'insieme dell'azione della Commissione.

La Commissione non dispone di statistiche del genere richiesto dall'on. parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 621/82

degli on. Pedini e Filippi

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1982)

Oggetto: Isolamento dell'anziano nella società moderna

Il pericolo dell'isolamento dell'anziano nella società moderna — come di recente ha osservato il Parlamento europeo — costituisce forte motivo di contestazione e, proprio il complesso di «solitudine» del pensionato è una delle ragioni non ultime dell'attaccamento per necessità di vita, all'occupazione sino al limite massimo dell'età pensionabile.

Sono in atto nella Comunità economica europea esperimenti pilota per il reinserimento dell'anziano nella società e per la sua utilizzazione, anche volontaria, nei servizi sociali di particolare interesse civile?

In che modo la Commissione vi partecipa?

È possibile, anche attraverso esperienze pilota, esaltare meglio il contributo che l'anziano può dare a un

maggior senso della solidarietà tra gli uomini e alla generazione della nostra società europea?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(9 luglio 1982)

Negli Stati membri sono in corso esperienze pilota, come pure numerose realizzazioni durature e strutturate, volte a garantire l'inserimento degli anziani nella società.

La Commissione ha contribuito ad alcune esperienze pilota che perseguono questo obiettivo nel quadro del programma europeo di progetti pilota per la lotta contro la povertà. Nel 1982 la Commissione sostiene un certo numero di progetti riguardanti gli anziani ed ha inoltre commissionato uno studio che descriverà e analizzerà azioni significative realizzate nella Comunità per promuovere l'autonomia degli anziani e la loro partecipazione alla vita sociale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 624/82

dell'on. Fuillet

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1982)

Oggetto: Distribuzione delle risposte alle interrogazioni scritte presentate dai parlamentari

Può la Commissione spiegare la ragione per cui le interrogazioni e le relative risposte sono distribuite soltanto ai giornalisti accreditati dalla Commissione, mentre i giornalisti accreditati dal Parlamento europeo ne sono esclusi?

Per quale motivo la Commissione non trasmette innanzitutto le risposte ai parlamentari interessati e al Parlamento europeo?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(6 luglio 1982)

Le risposte della Commissione alle interrogazioni scritte dei membri del Parlamento europeo sono

messe a disposizione dei giornalisti, nella sala stampa della Commissione, circa una settimana dopo il loro invio al Parlamento; da quel momento, si suppone che i testi siano arrivati a destinazione. Le risposte sono altresì trasmesse agli uffici stampa e informazione degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 651/82

dell'on. de Courcy Ling

alla Commissione delle Comunità europee

(15 giugno 1982)

Oggetto: Possibilità per Coventry di ottenere contributi dal FSE

E al corrente la Commissione che nonostante nel 1980 soltanto il 27 % dei giovani di età post-scolare abbia trovato a Coventry un'occupazione permanente, tale città non è attualmente in possesso dei requisiti fissati dal Fondo sociale per essere considerata regione prioritaria? Vuol allora studiare in qual modo sia possibile a Coventry ottenere l'aiuto del Fondo sociale?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(9 luglio 1982)

Il settore d'intervento «giovani» del Fondo sociale dà la precedenza alle regioni in cui la disoccupazione giovanile è al di sopra della media comunitaria ovvero è notevolmente al di sopra della media nazionale. Le statistiche utilizzate per questo confronto sono tratte dall'indagine biennale per campione sulle forze di lavoro a livello comunitario. All'epoca dell'ultima indagine, la regione del West Midlands — che comprende Coventry — non rispondeva a nessuno dei due criteri per l'inclusione nell'elenco delle regioni prioritarie. La Commissione aggiornerà tale elenco entro il 1982 non appena disponibili i risultati dell'indagine più recente condotta nel 1981. Se a quell'epoca le West Midlands risponderanno ai criteri, la regione sarà inclusa nell'elenco riveduto delle regioni prioritarie per la disoccupazione giovanile.

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

POLITICA DELLA RICERCA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

La scienza e la ricerca sono alla base dello sviluppo economico a lungo termine e, oggi come ieri, influiscono sul ritmo del progresso.

Era quindi logico che la Comunità europea si interessasse ad esse fin dalla sua creazione. In futuro molto dipenderà dalla capacità degli Stati europei e della Comunità europea di applicare in questo settore una politica all'altezza della sua importanza.

Che cosa può e deve fare la Comunità per promuovere la ricerca nel suo territorio?

La Comunità non intende sostituirsi agli Stati membri nei loro sforzi a livello nazionale o delle imprese, ma essa può realizzare, nei propri centri di ricerca e con i propri mezzi finanziari, alcuni ben precisi progetti d'interesse comune per gli Stati membri.

Essa può altresì finanziare fino al 50 % dei progetti attuati da uno o più Stati membri.

Il ruolo della Comunità è un ruolo di coordinamento. Deve innanzitutto promuovere gli scambi di vedute tra i responsabili dei programmi nazionali di ricerca, scambi che potranno riguardare obiettivi e realizzazioni del più vario genere.

Attualmente la Comunità cerca di dare la precedenza a ricerche in numerosi settori chiave, cioè anzitutto alle ricerche che potrebbero assicurare maggiormente il nostro approvvigionamento di materie prime (energia, alimentazione, altre materie prime), cui seguono quelle atte a rafforzare la competitività industriale e poi quelle che consentono di migliorare le condizioni di vita degli individui e della collettività; infine, quelle che possono preservare il nostro ambiente.

1980 — 27 p., 1 tab., 4 ill. — 16,2 x 22,9 cm / Serie Documentazione europea — 5-1980

ISBN 92-825-2022-6 / N. di catalogo: CB-NC-80-005-IT-C / LIT 1 200

Questa pubblicazione può essere richiesta ai seguenti indirizzi:

Ufficio stampa e informazione

ROMA:
Via Poli 29
I-00187 Roma
Tel. 678 97 22

Uffici di vendita

ITALIA:
Libreria dello Stato
Piazza G. Verdi 10
I-00198 Roma
Tel. (6) 85 08

GRANDUCATO DEL
LUSSEMBURGO
E ALTRI PAESI:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee
Boîte postale 1003, Luxembourg
Tel. 49 00 81

